SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 149° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 13 febbraio 2008** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2008 è terminata il 26 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non abbiano corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

08A00430

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Convocazione

Il Senato della Repubblica è convocato in 281ª seduta pubblica per martedì 26 febbraio 2008, alle ore 16 con il seguente

Ordine del giorno

Discussione dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria. *(Ove approvato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati).*

2. Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 250, recante disposizioni transitorie urgenti in materia di contrattazione collettiva. *(Ove approvato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati).*

3. Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 2008, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle forze armate e di polizia a missioni internazionali. *(Ove approvato e trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati).*

08A01171

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 dicembre 2007.

Sostituzione di un componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, recante norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e, in particolare, l'art. 7;

Visto il proprio decreto in data 22 luglio 2005, con il quale sono stati chiamati a far parte del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro i rappresentanti delle categorie produttive di beni e servizi nei settori pubblico e privato e, in particolare, il dott. Angelo Gennari, in qualità di rappresentante della categoria «lavoratori dipendenti», settore industria, su designazione della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL);

Vista la nota n. 4344-1.2 in data 14 novembre 2007, con la quale il Presidente del CNEL ha comunicato che la CISL ha designato il sig. Cesare Regenzi, in sostituzione del dott. Angelo Gennari, dimissionario;

Considerato che si rende necessario sostituire il suddetto consigliere e che, ai sensi dell'art. 7, comma 5 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, la nomina del nuovo consigliere avviene per un tempo pari a quello per cui sarebbe rimasto in carica il consigliere sostituito;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

È nominato componente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro il sig. Cesare Regenzi, in qualità di rappresentante della categoria «lavoratori dipendenti», settore industria, in sostituzione del dott. Angelo Gennari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei corti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 8 dicembre 2007

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2008
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 22

08A01003

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 2008.

Annullamento straordinario, per illegittimità e a tutela dell'unità dell'ordinamento, di talune disposizioni dello statuto del comune di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera *p)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti l'art. 10, commi 6, 7, 8 e 9, e l'art. 25, commi 3, 4 e 5, dello statuto del comune di Pisa, introdotti con la deliberazione consiliare n. 44 in data 8 giugno 2006, nella parte in cui riconoscono il diritto di elettorato attivo e passivo nell'elezione del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale agli apolidi e od agli stranieri «non comunitari» legalmente soggiornanti in Italia e residenti nel comune;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, sezione I, n. 4852/2006 del 24 gennaio 2007, n. 1707/2007 del 6 giugno 2007 e n. 1707/2007 del 10 ottobre 2007, i cui testi sono allegati al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui riprodotte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 gennaio 2008;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

È disposto l'annullamento straordinario, per illegittimità e a tutela dell'unità dell'ordinamento, delle seguenti disposizioni dello statuto del comune di Pisa, introdotte dalla deliberazione del consiglio comunale n. 44 in data 8 giugno 2006:

a) art. 10, commi 6, 7, 8 e 9;

b) art. 25, commi 3, 4 e 5.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 2008

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte di conti il 28 gennaio 2008
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 1, foglio n. 252

ALLEGATI

CONSIGLIO DI STATO
ADUNANZA DELLA SEZIONE PRIMA 24 GENNAIO 2007

N. Sezione 4852/2006

LA SEZIONE

Oggetto: Ministero dell'interno. Richiesta di parere nel procedimento avviato dal Governo per l'annullamento straordinario, ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della deliberazione del consiglio comunale di Pisa n. 44 dell'8 giugno 2006, nella parte in cui estende agli stranieri «non comunitari» legalmente soggiornanti in Italia e agli apolidi il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni del consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali e nei *referendum*.

Vista la relazione del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le autonomie, trasmessa con nota n. 15900/1338/L.142/1-*bis*/5.3. in data 30 novembre 2006, con la quale è chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine alla questione indicata in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore-estensore consigliere Marcello Borioni;

Ritenuto in fatto quanto esposto dall'Amministrazione riferente;

PREMESSO.

Il Ministro dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato, intendendo proporre l'annullamento straordinario della deliberazione del consiglio comunale di Pisa n. 44 dell'8 giugno 2006, che introduce modifiche allo statuto comunale intese ad estendere agli stranieri «non comunitari» legalmente soggiornanti in Italia e agli apolidi il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni del consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali.

L'amministrazione riferente sostiene l'illegittimità delle norme predette richiamandosi ai precedenti pareri resi dal Consiglio di Stato nella materia (Sezione I, 16 marzo 2005, Sezioni I e II, 6 luglio 2005, n. 11074/2004).

Il comune di Pisa, al quale il Ministero dell'interno ha dato comunicazione di avvio del procedimento, non ha fatto pervenire controdeduzioni.

CONSIDERATO.

Il tema sul quale verte la richiesta di parere è stato esaminato in più occasioni da questo Consiglio (per tutti, Cons. Stato, sezione I e sezione II, n. 11074/2004) che, in via pregiudiziale, si è espresso nel senso che il potere di annullamento straordinario, attribuito al Governo dall'art. 138 del decreto legislativo 18 marzo 2000, n. 167, è compatibile con le prerogative riconosciute agli enti locali dal nuovo Titolo V della Costituzione, se esercitato nelle materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato.

Nel merito, ha rilevato che l'ammissione degli stranieri non comunitari alle elezioni comunali è materia riservata in via esclusiva allo Stato (articoli 10, comma 2, e 117, comma 2, della Costituzione) e che, nel vigente ordinamento, difetta una norma idonea a legittimare l'ammissione alle elezioni comunali dei cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi che sono ad essi equiparati.

Le stesse considerazioni e la stessa conclusione valgono per le elezioni dei consigli circoscrizionali, che per le competenze proprie e per quelle che possono essere chiamati a esercitare per delega, condividono il *munum pubblicum* che caratterizza il comune (cit. parere n. 11074/2004).

Per le ragioni esposte nei pareri predetti, che si intendono qui richiamate, la Sezione ritiene che nel caso in esame sussistono i presupposti (tutela dell'unità dell'ordinamento giuridico, illegittimità dell'atto) che legittimano l'esercizio del potere di annullamento straordinario da parte del Governo ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo n. 267/2000.

P.Q.M.

Nei sensi che precedono è il parere.

Il Presidente della Sezione
GIOVANNINI

Per estratto del verbale
Il Segretario della Sezione
GRASSUCCI

CONSIGLIO DI STATO

ADUNANZA DELLA SEZIONE PRIMA 6 GIUGNO 2007

N. Sezione 1707/2007

LA SEZIONE

Oggetto: Ministero dell'interno. Richiesta di parere nel procedimento avviato dal Governo per l'annullamento straordinario, ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della deliberazione del consiglio comunale di Pisa n. 44 dell'8 giugno 2006, che estende agli stranieri «non comunitari» legalmente soggiornanti in Italia e agli apolidi il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni del consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali e nei *referendum*.

Vista la relazione del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le autonomie, trasmessa con nota n. 15900/1338/L.142/1-*bis*/5.3. in data 30 novembre 2006, con la quale è chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine alla questione indicata in oggetto.

Esaminati gli atti e udito il relatore-estensore consigliere Marcello Borioni;

Ritenuto in fatto quanto esposto dall'Amministrazione riferente;

Visto il parere n. 4852/2006 espresso da questa stessa Sezione nella seduta del 24 gennaio 2007;

Vista la nota n. 15900/131/1-*bis*/5.3 in data 9 febbraio 2007, con la quale il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le autonomie, ha trasmesso le osservazioni del comune di Pisa, pervenute alla prefettura di Pisa entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento;

Vista la nota n. 5183/2007/5.5./Fasc.648 in data 18 aprile 2007, con la quale il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le autonomie, ha chiesto il riesame del predetto parere reso il 24 gennaio 2007, alla luce delle osservazioni presentate dal comune di Pisa.

PREMESSO.

Il Ministro dell'interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato, intendendo proporre l'annullamento straordinario della deliberazione del consiglio comunale di Pisa n. 44 dell'8 giugno 2006, che introduce modifiche allo statuto comunale intese ad estendere agli stranieri «non comunitari» legalmente soggiornanti in Italia e agli apolidi il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni del consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali e nei *referendum*.

L'amministrazione riferente sostiene l'illegittimità delle predette norme statutarie richiamandosi ai precedenti pareri resi dal Consiglio di Stato nella materia (Sezione I, 16 marzo 2005, Sezione I e II, 6 luglio 2005, n. 11074/2004).

Il comune di Pisa ha fatto pervenire le proprie osservazioni alla prefettura di Pisa, con le quali sostiene la legittimità della deliberazione n. 44 dell'8 giugno 2006.

Il Ministero dell'interno ha trasmesso le osservazioni del comune, chiedendo il riesame del predetto parere reso il 24 gennaio 2007, alla luce delle osservazioni presentate dal comune di Pisa.

CONSIDERATO.

Il tema sul quale verte la richiesta di parere è stato esaminato in più occasioni da questo Consiglio (per tutti, Cons. Stato, sezione I e sezione II, n. 11074/2004; sezione I, 16 marzo 2005, n. 9771) che, in via pregiudiziale, si è espresso nel senso che il potere di annullamento straordinario, attribuito al Governo dall'art. 138 del decreto legislativo 18 marzo 2000, n. 267, permane se esercitato nelle materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato.

Le osservazioni del comune di Pisa non inducono ad una conclusione diversa, poiché, per le considerazioni e nei limiti esposti nei pareri predetti, la previsione del citato art. 138 resta compatibile con l'autonomia comunale anche dopo la riforma del Titolo V della Costituzione.

Nel merito, la Sezione ha rilevato che l'estensione ai cittadini non comunitari del diritto di elettorato attivo e passivo è materia devoluta in via esclusiva allo Stato sia dall'art. 10, comma 2, della Costituzione, secondo il quale «la condizione giuridica dello straniero è disciplinata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali» sia dal successivo art. 117, comma 2, lettera *a)* e lettera *p)*, che riservano alla legislazione esclusiva dello Stato, rispettivamente, la «condizione giuridica dei cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea» e la «legislazione elettorale... di comuni, province e città metropolitane».

Le predette norme costituzionali rendono ininfluenti i richiami fatti dall'Amministrazione comunale di Pisa alla posizione riconosciuta ai comuni dal nuovo art. 114 della Costituzione, che va letto, come ha ripetutamente sottolineato la Corte costituzionale, in stretta correlazione con le altre disposizioni costituzionali.

Non hanno rilievo neppure le considerazioni volte ad escludere il contrasto fra le norme statutarie in esame e gli articoli 48 e 51 della Costituzione.

Non è, infatti, in discussione l'astratta possibilità del riconoscimento del diritto di elettorato ai cittadini stranieri, ma di affermare che la materia deve essere disciplinata con legge statale.

Neppure si può convenire con il comune che la fonte statale sia da individuare nell'art. 9, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che consente agli stranieri non comunitari di «partecipare alla vita pubblica locale, esercitando anche l'elettorato quando previsto dall'ordinamento e in armonia con le previsioni del capitolo C della Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992».

Il punto è che, secondo le norme costituzionali predette, l'esercizio dell'elettorato da parte degli stranieri è oggetto di una riserva di legge statale, sicché la condizione stabilita dal citato art. 9 («quando previsto dall'ordinamento») non può intendersi assolta quando il diritto di voto sia riconosciuto con atti di natura e valore formale diversi, tanto più che la Convenzione di Strasburgo del 1992 è stata ratificata dal Parlamento limitatamente ai Capitoli A e B, che prevedono forme di partecipazione di carattere propositivo e consultivo, mentre l'esercizio dell'elettorato nelle consultazioni locali è contemplato dal capitolo C.

Senza considerare che nelle materie in cui lo Stato è titolare di una competenza legislativa l'intervento normativo dei comuni è precluso dall'art. 117, comma 6, della Costituzione.

Le stesse considerazioni e la stessa conclusione valgono per il riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni dei consigli circoscrizionali e per la partecipazione ai *referendum* comunali.

In entrambi i casi si verifica una partecipazione dei cittadini stranieri all'esercizio di potestà pubbliche, poiché alle circoscrizioni, i cui atti sono «a tutti gli effetti atti del Comune» (art. 51, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), sono attribuiti, fra l'altro, compiti di «gestione dei servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune» (art. 17 dello stesso decreto legislativo n. 267/2000) e i *referendum* possono essere indetti per l'abrogazione di «atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune» (art. 58, comma 1, dello Statuto del comune di Pisa).

La conseguenza è che le norme statutarie in esame, ampliando il contenuto sostanziale della capacità giuridica sul piano dei diritti pubblici, concorrono a definire «la condizione giuridica» degli stranieri e invadono, quindi, la sfera che l'art. 10, comma 2, e l'art. 117, comma 2, lettera *a)*, riservano alla legislazione esclusiva dello Stato.

In conclusione, per le ragioni esposte nei pareri sopra richiamati, la Sezione ritiene, confermando quanto espresso nel precedente parere del 17 gennaio 2007, che sussistono i presupposti (tutela dell'unità dell'ordinamento giuridico, illegittimità dell'atto) che legittimano l'esercizio del potere di annullamento straordinario da parte del Governo ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo n. 267/2000.

P.Q.M.

Nei sensi che precedono è il parere.

Il Presidente della Sezione
GIOVANNINI

Per estratto del verbale
Il Segretario della Sezione
GRASSUCCI

CONSIGLIO DI STATO

ADUNANZA DELLA SEZIONE PRIMA 10 OTTOBRE 2007

N. Sezione 1707/2007

LA SEZIONE

Oggetto: Ministero dell'interno. Riesame del parere emesso il 6 giugno 2007 nel procedimento avviato dal Governo per annullamento straordinario della deliberazione del consiglio comunale di Pisa n. 44 dell'8 giugno 2006, nella parte in cui estende ai cittadini di Paesi non aderenti all'Unione europea e agli apolidi l'elettorato attivo e passivo nelle elezioni del consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali.

Vista la relazione del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le autonomie, trasmessa con nota n. 4044023/2007/L142/5.3. in data 18 settembre 2007, con la quale è chiesto il riesame parziale del parere del Consiglio di Stato indicato in oggetto;

Esaminati ali atti e udito il relatore-estensore Consigliere Marcello Borioni;

Ritenuto in fatto quanto esposto dall'Amministrazione riferente;

Visti i pareri espressi in merito al procedimento indicato in oggetto da questa stessa Sezione nelle sedute del 24 gennaio e 6 giugno 2007;

Vista la nota n. 4044023/2007/L142/5.3, in data 18 settembre 2007, con la quale il Ministro dell'interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le autonomie, ha chiesto il parziale riesame del parere del 6 giugno 2007;

PREMESSO E CONSIDERATO.

Il Ministero dell'interno ha chiesto il parziale riesame del parere espresso da questa stessa Sezione nella seduta del 6 giugno 2007 in merito al procedimento avviato dal Governo per l'annullamento straordinario, ai sensi dell'art. 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della deliberazione dell'8 giugno 2006, con la quale il consiglio comunale di Pisa ha esteso agli stranieri «non comunitari» e agli apolidi regolarmente soggiornanti in Italia il diritto di elettorato attivo e passivo delle elezioni del consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali e nei *referendum*.

Come osserva il Ministero il promosso procedimento di annullamento riguarda la deliberazione consiliare nella sola parte in cui estende l'elettorato nelle elezioni del consiglio comunale e dei consigli circoscrizionali.

Preso atto di ciò, devono intendersi espunte dal parere del 6 giugno u.s. le parole «e nei *referendum*» nell'«oggetto» a pagina 1 e nella riga 24 a pagina 2; le parole «e per la partecipazione ai *referendum* comunali» nella riga 18 a pagina 4; le parole da « e i *referendum*» a «Comune di Pisa)» nelle righe da 24 a 26 a pagina 4.

Le parole «In entrambi i casi» nella riga 19 a pagina 4 vanno sostituite con le parole «In tal caso».

P.Q.M.

Nei sensi che precedono è il parere della Sezione.

Il Presidente: GIOVANNINI

L'estensore: BORIONI

Il segretario: GRASSUCCI

08A0999

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 febbraio 2008.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3656).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;

Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito con modificazioni dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;

Vista la legge 5 luglio 2007, n. 87, con la quale è stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, recante interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 luglio 2007, n. 3601, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

Visto, da ultimo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007, con il quale lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti della regione Campania è stato prorogato al 30 novembre 2008;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3637 del 31 dicembre 2007 e quelle ivi richiamate;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3639 dell'11 gennaio 2008, n. 3641 del 16 gennaio 2008 e n. 3649 del 25 gennaio 2008;

Considerato che occorre procedere alla tempestiva definizione delle procedure di gara volte alla individuazione dei nuovi affidatari del servizio di smaltimento dei rifiuti nella regione Campania;

Ritenuto di dover prevedere, stante le difficoltà tecniche ed economiche presenti nel ciclo industriale di smaltimento, meccanismi incentivanti per coloro che risulteranno affidatari del predetto servizio;

Dispone:

Art. 1.

1. Al fine di assicurare la rapida conclusione dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania gli impianti di termodistruzione o di gassificazione che saranno realizzati nei territori del comune di Acerra, di S. Maria la Fossa e della provincia di Salerno, usufruiranno delle agevolazioni tariffarie per la vendita dell'energia elettrica di cui al provvedimento CIP 6/1992, in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'art. 1 della legge n. 296 del 2006, nonché dell'art. 2, commi 136 e 137, della legge n. 244 del 2007.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2008

Il Presidente: PRODI

08A01046

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 31 gennaio 2008.

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato per il settore turistico-alberghiero, per l'anno 2008.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CIRC in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La commissione onnicomprensiva da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2008 nella misura dello 0,98 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2008

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

08A00932

DECRETO 31 gennaio 2008.

Maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi con le operazioni di credito agevolato alle imprese artigiane, per l'anno 2008.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del cap. VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo sul pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 19, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la delibera del CICR in data 3 marzo 1994;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

La maggiorazione forfettaria da riconoscere alle banche per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è fissata per l'anno 2008 nella misura dello 0,93 per cento, per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dello 0,98 per cento, per le operazioni di durata oltre diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2008

Il Ministro: PADOA SCHIOPPA

08A00933

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 gennaio 2008.

Nomina di un componente del comitato INPS di Livorno, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LIVORNO

Visto il proprio decreto n. 1/2006 del 23 febbraio 2006 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale I.N.P.S. per la provincia di Livorno;

Vista la nota del 2 gennaio 2008, con la quale la organizzazioni sindacali CISAL - di Livorno comunica le dimissioni del sig. Carlo Benedetti;

Vista la nota del 15 gennaio 2008 con la quale la organizzazioni sindacali CISAL - nomina in sostituzione del sig. Carlo Benedetti il sig. Rocchi Luca;

Ritenuto di dover procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta

la nomina del sig. Rocchi Luca, nato a Livorno il 7 gennaio 1968, quale componente del Comitato I.N.P.S. di Livorno, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al T.A.R. Toscana entro i termini e con le modalità previste dalla legge da chiunque vi abbia interesse

Livorno, 21 gennaio 2008

Il direttore provinciale: TARABELLA

08A01015

DECRETO 23 gennaio 2008.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale per la Cassa integrazione salari operai in agricoltura, in Sanremo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI IMPERIA

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 457, recante norme per la integrazione salariale ai lavoratori agricoli occupati a tempo indeterminato;

Visto il decreto n. 9/1972 in data 14 dicembre 1972 del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Imperia con il quale provvide a costituire presso la sede di Imperia dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la Commissione provinciale di cui all'art. 14 della legge n. 457/1972;

Vista la nota del 18 gennaio 2008 con la quale l'Unione provinciale agricoltori di Imperia designa la sig.ra Banaudo Cristina quale membro effettivo del consesso di cui sopra in sostituzione del sig. Ortolani Celestino;

Vista la nota datata 25 settembre 2007 con la quale il sig. Ortolani Celestino comunica le proprie dimissioni dalla Commissione di cui trattasi;

Decreta:

La sig.ra Banaudo Cristina, residente c/o Unione provinciale agricoltori in Sanremo, via Q. Mansuino n. 12, è nominato componente effettivo della Commissione provinciale in preambolo in sostituzione, per dimissioni, del sig. Ortolani Celestino.

Imperia, 23 gennaio 2008

Il direttore provinciale: PARISI

08A00880

DECRETO 24 gennaio 2008.

Approvazione della graduatoria predisposta dalla struttura tecnica di cui al decreto 23 febbraio 2007, relativa ai programmi di sviluppo finanziati, ai sensi del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con la legge 14 maggio 2005, n. 80.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione con modificazioni del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, recante «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione»;

Visto in particolare l'art. 1-*ter* della predetta legge n. 236/1993, che istituisce un apposito Fondo per lo sviluppo, per consentire nelle aree individuate dall'art. 1 della legge medesima la realizzazione di nuovi programmi di reindustrializzazione, di interventi per la creazione di nuove iniziative produttive e di riconversione dell'apparato produttivo preesistente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1994, n. 773, con il quale vengono definiti i criteri e le modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo ed in particolare l'art. 4, comma 2, che prevede che l'erogazione del contributo è subordinata alla stipula con il soggetto responsabile del programma di apposita convenzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ed in particolare l'art. 3, comma 2, che istituisce la direzione generale per gli ammortizzatori sociali e per gli incentivi alla occupazione cui sono attribuite tra l'altro le competenze in materia di Fondo per lo sviluppo;

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni con legge 14 maggio 2005, n. 80, recante «Disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato, nonché per la riforma organica delle procedure concorsuali»;

Visto in particolare l'art. 13, comma 4 del citato decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005, convertito con legge 14 maggio 2005, n. 80, che alla lettera *A)* ha previsto una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2005 per il Fondo per lo sviluppo e alla lettera *B)* ha previsto «l'emanazione di un decreto del Ministro del lavoro, sentito il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione della Presidenza del Consiglio, tenuto conto dei fenomeni di repentina crisi occupazionale, al fine di indicare i criteri di priorità per l'attribuzione delle risorse e con riferimento alle aree territoriali ed ai settori industriali in crisi, nonché i criteri di selezione dei soggetti cui è attribuita la gestione dei programmi di sviluppo locali»;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 2006 recante i criteri di priorità per l'attribuzione delle risorse e di selezione dei soggetti ed in particolare l'art. 3, comma 4, che prevede che la valutazione dei programmi sia demandata ad una struttura tecnica, nominata con decreto del Ministro del lavoro, la quale predispone una apposita graduatoria dei programmi con l'indicazione del finanziamento accordato;

Visto il decreto direttoriale 19 dicembre 2006 concernente l'impegno della somma di € 10 milioni, di cui al decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con legge 14 maggio 2005, n. 80, da utilizzare per le finalità previste dall'art. 1-*ter* della predetta legge n. 236/1993;

Visto il decreto ministeriale 23 febbraio 2007 relativo alla nomina dei membri della struttura tecnica composta da funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'economia e finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello sviluppo delle economie territoriali;

Visti i criteri di priorità per l'attribuzione delle risorse indicati nel precitato decreto ministeriale 21 settembre 2006, art. 1;

Visti i verbali della struttura tecnica relativi all'esame delle richieste di ammissione al contributo a valere sul Fondo per lo sviluppo;

Visto, in particolare, il verbale del 4 luglio 2007 recante il punteggio per ogni priorità prevista dal decreto ministeriale 21 settembre 2006, art. 1;

Visto il verbale del 12 dicembre 2007 concernente la graduatoria elaborata sulla base dei punteggi assegnati a ciascun programma;

Considerate le proposte della struttura tecnica, istituita con decreto ministeriale 23 febbraio 2007 formulate con il verbale del 12 dicembre 2007;

Ritenuto di condividere i criteri di valutazione e conseguentemente la graduatoria dei programmi da ammettere al contributo a valere sul Fondo per lo sviluppo;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la graduatoria predisposta dalla struttura tecnica, di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2007, relativa ai programmi di sviluppo finanziati ai sensi del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con la legge 14 maggio 2005, n. 80, con l'indicazione del contributo accordato.

Art. 2.

I programmi dal n. 1 al n. 5 della graduatoria di cui all'art. 1 sono ammessi al contributo, a valere sul Fondo per lo sviluppo di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 236/1993, rifinanziato dal decreto-legge n. 35/2005, convertito con legge n. 80/2005, nella misura indicata nella predetta graduatoria, come da tabella allegata che forma parte integrante del presente decreto.

Il programma n. 6 della graduatoria è ammesso al finanziamento nel limite delle residue disponibilità pari a € 561.400.

Art. 3.

L'erogazione dei contributi è subordinata alla stipula con i soggetti responsabili dell'attuazione dei programmi, di apposite convenzioni, redatte ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 1994, n. 773, da effettuarsi entro quarantacinque giorni dalla data del presente decreto.

Roma, 24 gennaio 2008

Il Ministro: DAMIANO

ALLEGATO

1) NORDIND AGATINO	590	2.000.000
2) PROVINCIA DI CHIETI	540	1.523.600
3) PROVINCIA DI TORINO	540	1.945.000
4) GAL MERIDAUNIA	540	1.970.000
5) EUROIMPRESA LEGNANO	540	2.000.000
6)GROSSETO SVILUPPO	490	2.000.000
7) SPAL	440	2.000.000
8) COMUNE DI CARPI	440	1.999.000
9) GAL CASTEL UMBERTO NEBRODI	390	1.997.500
10)CONSIAT	390	1.200.000
11)SPEDIA	390	2.000.000
12) CROTONE	340	2.000.000
13) COMUNITA' FELTRINE	320	7.180.000
14) ISONTINA SVILUPPO	320	4.100.000
15)MOLISE SVILUPPO	290	2.000.000
16)VALLE DEL TORTO	240	1.999.500
17) FORMELLO	240	1.950.000
18)VALLE USTICA	240	1.523.600
19) CENTRO SERVIZI SARDEGNA	240	1.495.000
20)CESIS	240	750.000
25)FONDAZIONE IACOCCA	140	1.703.500

ESCLUSI

5)ITALIANA TRASFORMAZIONE POLIMERI =non è programma di sviluppo territoriale
9)LUCAS = non è programma di sviluppo territoriale
10)COMUNE DI PORTICO E SAN BENEDETTO=non valutabile perché risultano già individuate 2 aziende – avrebbe dovuto fare bando
13)SISRI= trattasi di area L.181
25)COMUNE DI CANTALUPO= non valutabile perché trattasi di sola azione di restauro di un capannone industriale
27)IMERA SVILUPPO=trattasi di area L.181
28)PROMOZIONE E SVILUPPO LATINA= trattasi di area L.181
35)COMUNE DI ARNESANO=trattasi di area L.181
36)GAL LEADER II EOLIE=progetto non valutabile perchè non fornita documentazione
39)Secas da verificare zona 181
Si fa presente che è stato approvato un solo programma presentato dalla Soc.NORDIND, e precisamente il n 2, in ottemperanza alle decisioni assunte nella prima riunione.

08A01005

DECRETO 29 gennaio 2008.

Modificazione del decreto 23 dicembre 2004, riguardante la costituzione della commissione di certificazione dei contratti di lavoro presso la DPL di Asti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASTI

Visto il decreto direttoriale del 23 dicembre 2004, n. 11/2004, che costituisce la commissione di certificazione dei contratti di lavoro presso la direzione provinciale del lavoro di Asti;

Vista la nota del 18 dicembre 2006 dell'I.N.P.S. di Asti, prot. 0060152, con la quale si chiedeva l'inserimento del sig. Remo Salasco quale rappresentante dell'I.N.P.S. in seno alla commissione di certificazione in sostituzione della dott.ssa Wilma Longo;

Decreta:

La sostituzione del membro dell'I.N.P.S. in seno alla commissione di certificazione dei contratti di lavoro e quindi la commissione di certificazione dei contratti di lavoro presso la direzione provinciale del lavoro di Asti, risulta così composta:

dott. Settimia Martino, dirigente della DPL di Asti - con funzioni di Presidente;

dott. Laura Pettiti, funzionario della DPL di Asti;

sig.ra Nicoletta Ottaviano, funzionario della DPL di Asti;

sig. Remo Salasco, in rappresentanza della sede I.N.P.S. di Asti;

dott. Paola Sitia, in rappresentanza della sede INAIL di Asti,

quali componenti di diritto,

sig.ra Viola Lidia, in rappresentanza dell'Agenzia delle entrate di Asti;

avv. Sergio Lombardi, in rappresentanza dell'Ordine degli avvocati di Asti;

rag. Franco Borio, in rappresentanza del collegio dei ragionieri e periti commerciali di Asti;

sig.ra Antonella Lindo, in rappresentanza dei consulenti del lavoro di Asti;

dott. Elisabetta Moraglio in rappresentanza dell'Ordine dei dottori commercialisti,

quali componenti a titolo consultivo.

Ogni componente, di diritto e a titolo consultivo, in caso di assenza o di impedimento, potrà essere sostituito da un supplente appositamente delegato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso lo stesso, è ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ovvero giurisdizionale, entro sessanta giorni al T.A.R. Piemonte sempre dalla data di pubblicazione del decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Asti, 29 gennaio 2008

Il direttore provinciale: MARTINO

08A01006

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 21 novembre 2007.

Modalità di accesso ai finanziamenti destinati ad interventi per la creazione di percorsi museali, bibliotecari e archivistici, finalizzati alla fruizione da parte di ipovedenti, non vedenti e persone con disabilità.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI AFFARI GENERALI, IL BILANCIO
LE RISORSE UMANE E LA FORMAZIONE

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 3;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 2004, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), ed in particolare l'art. 1, comma 1141;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 dicembre 2006, recante «Ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2007», che assegna la somma di euro 10.000.000,00 al cap. 7825 Piano Gestionale 12;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 26 febbraio 2007, istitutivo della Commissione per l'analisi delle problematiche relative alla disabilità nello specifico settore dei beni e delle attività culturali;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 14 settembre 2007, recante la ripartizione delle somme summenzionate e, in particolare, l'art. 3 che dispone che la somma di euro 1.750.000,00 del cap. 7825 è destinata ad interventi per la creazione di percorsi museali, bibliotecari e archivistici finalizzati alla fruizione da parte di ipovedenti, non vedenti e di persone con disabilità e che le modalità di accesso ai

finanziamenti sono definite con apposito bando di gara del direttore generale per gli affari generali, il bilancio, le risorse umane e la formazione;

Decreta:

Art. 1.

1. I finanziamenti citati in premessa sono concessi ad istituzioni e organismi privati, Università, Enti di ricerca nel settore della disabilità, cooperative sociali, associazioni ed Onlus che si occupano delle persone con disabilità, sulla base di progetti finalizzati alla creazione di percorsi museali, bibliotecari ed archivistici per la fruizione da parte di ipovedenti e non vedenti e di persone con disabilità, nonché alla realizzazione di un sistema di qualità per la fruizione del patrimonio museale da parte di ipovedenti e non vedenti.

2. Saranno privilegiati i progetti che prevedano il raccordo, il coordinamento, la messa in rete e l'informazione al pubblico di tutte le iniziative e buone pratiche svolte da soggetti radicati sul territorio (università, enti locali, centri specializzati, associazioni, Onlus e cooperative sociali) per favorire la piena accessibilità al patrimonio culturale delle persone con disabilità sensoriale, motoria e psicocognitiva anche attraverso la creazione di formati alternativi e di sistemi informatizzati che consentano la messa in rete delle informazioni, nonché la visita e la conoscenza di musei, aree archeologiche, archivi, biblioteche, indipendentemente dalla presenza in loco, attraverso l'uso delle nuove tecnologie. In tale ambito si potrà prevedere anche la creazione di portali specializzati (con visibilità nazionale e internazionale) di ricerca e fruizione di documenti in formato alternativo. Saranno inoltre privilegiati i progetti dedicati alla creazione di reti di informazione ed erogazione di servizi tra università e tra enti locali.

3. Saranno privilegiati anche progetti che promuovano la ricerca di soluzioni architettoniche per interventi di salvaguardia e valorizzazione di edifici o siti storici culturali volti a garantire la piena accessibilità anche attraverso soluzioni originali ed innovative.

4. Fermi e impregiudicati i summenzionati criteri, gli articoli 2 e 3 delineano le caratteristiche che dovranno essere possedute in particolare da due categorie di progetti individuate volte ad assicurare:

la piena accessibilità di 10 siti culturali mediante la dotazione di idonei strumenti;

un sistema informativo per la qualità nella fruizione dei beni culturali da parte di persone con esigenze specifiche.

Art. 2.

1. Saranno selezionati progetti finalizzati a realizzare la piena accessibilità e fruibilità di 10 siti culturali statali individuati dalla Commissione ministeriale per l'analisi delle problematiche relative alla disabilità nello specifico settore dei beni e delle attività culturali, sentiti gli uffici ministeriali competenti.

2. I progetti dovranno prevedere la realizzazione della piena accessibilità e fruibilità dei siti secondo criteri che saranno verificati dalla Commissione ministeriale per l'analisi delle problematiche relative alla disabilità nello specifico settore dei beni e delle attività culturali, in particolare attraverso l'allestimento di idonee attrezzature volte a consentire una accessibilità anche superiore agli standard minimi previsti dalla legge. Il risultato dovrà garantire, anche attraverso la sperimentazione dei supporti più innovativi e la specifica formazione del personale addetto all'accoglienza nei siti culturali, una migliore fruizione del patrimonio culturale alle persone con disabilità temporanea e permanente, motoria, sensoriale e psicocognitiva, nel rispetto della loro autonomia e delle pari opportunità e soddisfacendo realmente il fabbisogno culturale e informativo di tutta la popolazione.

3. Per il raggiungimento dell'obiettivo della piena accessibilità dei 10 siti selezionati è previsto un finanziamento complessivo di euro 800.000,00 comprensivo delle varie forniture di apposite strutture ed attrezzature previste per ciascun sito, al fine di realizzare la piena accessibilità di tutti i siti individuati.

4. L'approvvigionamento di tali forniture dovrà avvenire con la supervisione del responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'art. 7.

Art. 3.

1. Sarà selezionato un progetto che prevede come obiettivo un sistema informativo per la qualità nella fruizione dei beni culturali da parte di persone con esigenze specifiche mediante la rilevazione delle condizioni di accessibilità di siti culturali e l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie per consentire alla persona con disabilità di poter stabilire se, rispetto alle proprie specifiche esigenze, le caratteristiche di quella particolare struttura consentano una fruibilità soddisfacente. La rilevazione dovrà tenere conto delle diverse forme di disabilità (temporanea e permanente, motoria, sensoriale e psicocognitiva) e dovrà essere effettuata su un numero stimato di 800 siti culturali statali.

2. La metodologia dovrà essere caratterizzata dai seguenti elementi:

la raccolta delle informazioni deve essere basata sulla rilevazione diretta da parte del personale della struttura selezionata, supportato da operatori adeguatamente formati;

la raccolta delle informazioni deve avvenire mediante l'utilizzo di un questionario, appositamente studiato con la collaborazione delle associazioni e della Commissione ministeriale per l'analisi delle problematiche relative alla disabilità nello specifico settore dei beni e delle attività culturali, per la rilevazione di tutte le caratteristiche e degli elementi necessari per garan-

tire un'informazione esauriente in relazione ad una larga tipologia di esigenze. Il questionario sarà somministrato attraverso la rete intranet del Ministero;

la rilevazione sul campo deve avvenire mediante l'utilizzo di un'articolata serie di strumenti. Le informazioni testuali dovranno essere integrate in mappe dei siti rilevati, messe a disposizione dal responsabile del sito e corredate di fotografie per garantire maggior chiarezza nella descrizione delle condizioni di fruibilità di ogni struttura.

Il progetto dovrà prevedere le seguenti attività:

coordinamento, organizzazione logistica della campagna di rilevazione, rendicontazione progetto;

confronto con le associazioni delle persone disabili e con la Commissione ministeriale per l'analisi delle problematiche relative alla disabilità nello specifico settore dei beni e delle attività culturali;

definizione degli elementi che identificano le strutture da rilevare;

definizione dei questionari relativi;

supporto alla realizzazione del software di rilevazione e del sistema di restituzione delle informazioni: attività di confronto con gli esperti del Ministero per la definizione del sistema di acquisizione e restituzione informazioni;

formazione dei rilevatori: impostazione 3 corsi, predisposizione materiale didattico, coordinamento calendario docenti, erogazione corsi, preferibilmente in modalità di e-learning;

supporto alla campagna di rilevazione in 800 siti culturali statali, incluso spese di missione;

assistenza e supporto del personale incaricato della rilevazione per la soluzione di problemi durante la stessa;

validazione delle rilevazioni e rilascio delle informazioni: verifica dei dati pervenuti attraverso la compilazione del questionario, breve descrizione degli elementi significativi all'interno della struttura (caratteristiche dei sistemi di collegamento, tipologia dei servizi offerti, ecc), rilascio definitivo del dato validato.

L'obiettivo del progetto dovrà essere quello di fornire alla generalità degli utenti la possibilità di avere informazioni sull'accessibilità dei luoghi della cultura attraverso l'uso di mappe che riproducano gli spazi fisici dei luoghi della cultura (musei, aree archeologiche, archivi, biblioteche, ...) con icone e dettagli di approfondimento. Le icone potranno descrivere gli elementi presenti nel sito culturale, valutati come significativi per la comoda, sicura ed autonoma fruizione del bene.

Il progetto sarà realizzato in raccordo con la Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione del Ministero. Per la realizzazione di tale progetto è previsto un finanziamento complessivo di euro 250.000,00.

Art. 4.

1. Le domande per la concessione dei finanziamenti, corredate dallo specifico progetto, in regola con le norme sul bollo, a firma del titolare o del legale rappresentante dovranno essere inoltrate al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Istituto per il libro, via dell'Umiltà, 33 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. L'elencazione dei 10 siti culturali, individuati ai sensi dell'art. 2 dalla Commissione ministeriale per l'analisi delle problematiche relative alla disabilità nello specifico settore dei beni e delle attività culturali, sarà pubblicata sul sito internet della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali (www.librari.beniculturali.it).

Art. 5.

1. I progetti saranno valutati da un'apposita Commissione, istituita presso questo Ministero (d'ora in avanti «Commissione»). Detta Commissione, composta da tre rappresentanti della Commissione ministeriale per l'analisi delle problematiche relative alla disabilità nello specifico settore dei beni e delle attività culturali, un rappresentante della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali, un rappresentante della Direzione generale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico, un rappresentante della Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici, un rappresentante della Direzione generale per i beni archeologici, un rappresentante della Direzione generale per i beni archivistici, un rappresentante della Direzione generale per l'innovazione tecnologica e la promozione, avrà il compito di accertare l'ammissibilità delle domande, di valutare la qualità tecnico scientifica dei progetti e di proporre al Responsabile del procedimento il piano di ripartizione dei finanziamenti.

2. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità. Ai componenti della Commissione spetta, secondo le disposizioni vigenti, il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno documentate, i cui oneri graveranno sul pertinente capitolo del Centro di responsabilità beni librari e istituti culturali, nei limiti delle disponibilità di bilancio assegnate.

Art. 6.

1. Ai fini dell'erogazione dei finanziamenti il responsabile del procedimento, sulla scorta della proposta espressa dalla Commissione, predispone il relativo piano di ripartizione, che viene approvato dal Direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali con proprio decreto.

2. Detto decreto dirigenziale è pubblicato, anche solo per via telematica, a cura della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali entro il termine di trenta giorni dalla sua adozione.

3. I finanziamenti sono erogati per metà dopo l'adozione del decreto dirigenziale indicato al punto 1 e per la restante metà a seguito di una relazione dettagliata che illustri la regolare realizzazione del progetto corredata dalla rendicontazione dei costi sostenuti verificata dalla Commissione.

4. La Commissione segnala al direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali l'ammissibilità alla restante parte del finanziamento, oppure, nel caso di mancata o incompleta realizzazione del progetto, la revoca di quanto già erogato. Al recupero delle somme conseguente alla revoca del contributo si provvede, ove necessario, con la procedura prevista dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni. L'amministrazione si riserva di effettuare ogni eventuale attività di verifica e monitoraggio sulle modalità di gestione dei finanziamenti concessi.

5. Sono ammissibili a rendiconto le spese direttamente imputabili al progetto di investimento, distinte in:

a) spese per l'acquisto di macchinari, attrezzature e programmi per elaboratore (anche in forma di licenze);

b) spese di consulenza per la progettazione e lo sviluppo dei sistemi previsti dal progetto;

c) spese di personale direttamente impiegato per la realizzazione del progetto;

d) spese per l'acquisizione di diritti d'autore e/o diritti di proprietà industriale relativi all'ideazione, progettazione e sviluppo dei sistemi previsti dal progetto;

e) spese per la formazione del personale;

f) ogni altra voce di spesa necessaria per la realizzazione del progetto.

Art. 7.

1. I soggetti destinatari dei finanziamenti sono tenuti, nel triennio successivo alla conclusione del progetto, a inserire la seguente dizione in tutte le realizzazioni finanziate: «Intervento realizzato con il contributo finanziario del Ministero per i beni e le attività culturali». Una dizione equivalente deve essere inserita con adeguata visibilità nei siti Internet il cui adeguamento alle esigenze dei disabili sia realizzata con le strutture finanziate all'interno del progetto.

Il responsabile del procedimento è il dirigente dell'Istituto per il libro della Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali.

Per informazioni rivolgersi ai numeri telefonici 06/69654217-4212 o all'indirizzo di posta elettronica dg-bl.programmadisabilita@beniculturali.it

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2007

Il direttore generale: TURETTA

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 135

08A01047

DECRETO 28 novembre 2007.

Inclusione dell'area sita in frazione Faltona del comune di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, fra le zone di interesse archeologico di cui all'articolo 142, lettera *m)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 250 del 26 ottobre 1998;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2004, come modificato e integrato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157 (disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio) pubblicato nel supplemento ordinario n. 102 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 2006 e in particolare gli articoli 136, comma 1, lettera *c)*, 141, 142, comma 1, lettera *m)*, 157, comma 2, e 183, comma 1;

Visto l'art. 8, comma 2, lettera *o)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2004, n. 173, «Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2004, recante «Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 271 del 18 novembre 2004 ed in particolare l'Allegato 3;

Visto il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 17 febbraio 2006 «Modifiche al decreto ministeriale 24 settembre 2004, recante: "Articolazione della struttura centrale e periferica dei dipartimenti e

delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali"», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 92 del 20 aprile 2006;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2005 di nomina del Direttore generale per i beni architettonici e paesaggistici;

Visto il decreto 3 luglio 2006, del Ministro per i beni e le attività culturali, di nomina *ad interim* del Capo Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici, con decorrenza 1° luglio 2006;

Visto il decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, art. 2, commi 94, 95 e 96;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2006 «di incarico al Segretario generale per assicurare il coordinamento e la continuità dell'azione amministrativa del Ministero per i beni e le attività culturali»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2007 concernente il conferimento dell'incarico di Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 19 giugno 2007 «Proroga fino al 31 dicembre 2007 delle funzioni del Segretario generale per assicurare il coordinamento e la continuità dell'azione amministrativa del Ministero per i beni e le attività culturali;

Considerato che la Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana, con nota n. 26327 del 17 dicembre 2001, indirizzata al comune di Borgo San Lorenzo, all'allora Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, all'allora Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Firenze, Pistoia e Prato, alla provincia di Firenze, ha trasmesso la proposta di perimetrazione ai sensi dell'allora art. 146, lettera *m)* del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (oggi art. 142, comma 1, lettera *m)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e sue successive modificazioni e integrazioni) per una zona di interesse archeologico sita nella frazione Faltona nel comune di Borgo San Lorenzo in provincia di Firenze, la cui area risulta circoscritta dal seguente perimetro: A) Imbocco, dalla strada regionale n. 302, del viottolo di crinale in sinistra Faltona di collegamento tra il ponte a Serravalle e il vocabolo Acquitrino; B) Incrocio tra il viottolo suddetto di crinale e la mulattiera che ridiscende verso la strada regionale n. 302 «Brisighellese-Ravennate»; C) Incrocio fra strada regionale n. 302 e la menzionata mulattiera di collegamento con il citato crinale in sinistra Faltona; D) Incrocio, in loc. la Ruzza, tra la strada regionale n. 302 e il sentiero diretto dalla Ruzza verso il crinale; E) Sbocco, nel viottolo citato di crinale, del menzionato sentiero proveniente dalla loc. La Ruzza; F) Incrocio, nel Podere Monte Caroso, tra il citato viottolo di crinale in sinistra Faltona e la mulattiera transitante per la villa dei Cini; G) Incrocio tra la menzionata mulattiera transitante per la villa dei Cini e la strada regionale «Brisighellese-Ravennate»; H) Imbocco, presso la località Poggiolo, dalla strada regionale «Brisighellese-Ravennate» in una locale strada vicinale; I) Incrocio della strada vicinale appena citata con la strada secondaria di collegamento fra la frazione di Polcanto e l'ex Monastero della Badia di Buonsollazzo, nei pressi dell'esercizio «High Forest»; L) Incrocio (chiuso da cancello) tra la strada secondaria menzionata e il sentiero erboso che transita a nord-ovest di Polcanto; M) Sbocco, poco a monte di Polcanto, del sentiero appena citato in una mulattiera diretta alla strada regionale n. 302; N) Diverticolo tra la strada regionale «Brisighellese-Ravennate» e la citata mulattiera proveniente dal punto M; O) Ponte della strada regionale n. 302 su un piccolo corso d'acqua affluente in sinistra Faltona alla quota di 316,8 s.l.m.; P) Confluenza del corso d'acqua citato nel torrente Faltona; Q) Sbocco della carrareccia che scende lungo il corso del Torrente di Monte nella strada regionale n. 302 «Brisighellese-Ravennate» individuata in Catasto al foglio 6 del Comune di Monterchi: confine regionale, Strada Vicinale;

Considerato che la sopracitata nota è stata inviata anche alla regione Toscana - Dip. politiche territoriali e ambientali;

Considerato che l'area interessata dalla proposta di vincolo paesaggistico in oggetto, ricade nella valle del torrente Faltona percorsa già in epoca romano-repubblicana, dalla strada che collegava *Faventia* (Faenza) a *Florentia* e a *Faesulae*: si tratta della via percorsa da Sant'Ambrogio quando, esiliato dall'imperatore Teodosio da Milano a Faenza, nel 393 raggiunse Firenze. Si deve presumibilmente a tale passaggio il nuovo nome del capoluogo comunale che non si chiamò più *Anneianum* e fu intitolato a San Lorenzo (che era particolarmente venerato a Milano e sotto il cui patronato Ambrogio, non a caso, pose anche l'insigne basilica che fondò appena fuori *Florentia*, proprio sulla direttrice di quella «*Faventina*» per cui era pervenuto in città). Numerose sono le valenze naturalistiche e le testimonianze storico-archeologiche ricadenti nell'area interessata dalla proposta di vincolo di cui trattasi. Infatti nella valle del torrente Faltona — omonimo alla frazione che vi si trova — già dal 1929 è stato segnalato il ritrovamento di «materiale neolitico» in località La Ruzza. Della stessa località, nella quale viene fra l'altro segnalato il ritrovamento di numerose punte di freccia in selce, sono ricordati anche materiali litici genericamente riferibili al Paleolitico. La valle Faltona è tuttora percorsa dalla Strada Regionale n. 302, che non ha modificato il generale equilibrio dell'area e non ne ha alterato l'ambiente, contribuendo anzi nei secoli ad apportarvi radi insediamenti, che hanno via via arricchito il pregevole tessuto tettonico e naturale della valle con bei manufatti umani (ville, colombai, castelli, ponti, coloniche, torri ecc.) da tempo armonizzatisi col paesaggio. Lungo il Faltona, che tramite la Sieve costituisce un subaffluente dell'Arno, difronte a casa Carbiolo sono visibili imponenti ruderi murari in pietrame e laterizi, nelle «Carte dei Capitani di Parte guelfa» si fa infatti riferimento a un mulino di Chiaro databile

intorno al XIV - XV sec. Di notevole interesse risultano poi i resti di mura individuati sulla Vetta del vicino Monte Caroso, in località Chiesino, riferibili a un impianto fortificato databile fra il XIII e XIV secolo e certo appartenenti a una torre costruita in conci regolari di arenaria e malta di colore biancastro. Vanno segnalati ruderi del vicino castello della Pila, ancor'oggi a monte della località omonima, che si erge su uno sperone quasi a picco sulla sponda sinistra del torrente Faltona. Tutta la costa montuosa che racchiude la valle è tuttora coperta di fitti boschi, che raggiungono il santuario della Madonna del Sasso a sud-est e, a ovest i monasteri del Buonsollazzo e di Montesenario. L'intera area compresa all'interno dei confini della perimetrazione proposta assume un particolare rilievo rispetto alle modalità e alle testimonianze di insediamento nell'amplissimo periodo che va dalla preistoria a tutto il medioevo e fino ad oggi, soprattutto se la si consideri in relazione all'antica viabilità transappenninica, della quale rimangono ancora tracce nei pressi del mulino di Carbiolo. D'altra parte si tratta di emergenze archeologiche che si inseriscono in un ben determinato e pregevolissimo ambiente paesaggistico, del quale occorre preservare i valori concorrendo fattivamente alla salvaguardia e alla conservazione delle sue più significative testimonianze naturali, archeologiche e storico-artistiche/architettoniche;

Considerato che la Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana, con nota n. 2820 dell'8 febbraio 2002, ha comunicato alla Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, l'avvenuta affissione della proposta di vincolo all'Albo pretorio del comune di Borgo San Lorenzo e l'avvenuta pubblicazione dell'avviso al pubblico della proposta di vincolo, sui quotidiani locali «Il giornale della Toscana» - «Corriere di Firenze», e sul quotidiano nazionale «Il Giornale», in data 7 febbraio 2002;

Considerato che la Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana con nota n. 13787 del 28 giugno 2002 ha trasmesso alla Direzione generale copia delle osservazioni alla proposta di vincolo di cui trattasi inviate dal comune di Borgo San Lorenzo, con le quali si richiedeva sostanzialmente la riduzione dell'area di vincolo in quanto «(... ...) alcuni suoi settori risulterebbero scevri da rischio, perché posti in zone poco raggiungibili da attività e da interventi modificanti, mentre altri settori dell'area stessa, se tutelati, non sarebbero più alla portata di alcune attività produttive utili alle esigenze di sviluppo del territorio del comune di Borgo San Lorenzo»;

Considerato che la suddetta Soprintendenza, ha ritenuto non condivisibile la suddetta richiesta di riduzione del vincolo in quanto: «(... ...) né l'agricoltura o la pastorizia, né la silvicoltura o lo sfruttamento del bosco sarebbero a rischio, anzi, verrebbero implementati per il fatto stesso che l'assetto attuale del territorio risulterebbe conservato, che non sarebbero incoraggiate permanenti opere modificanti (quali lo sterro di strade verso contermini aree non tutelate o quali un'attività antropica non temporanea né reversibile) e che, auspicabilmente, non verrebbero permesse le altre attività citate dall'estensore (... ...)»;

Considerato che la Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana, con nota prot. n. 274 del 2 gennaio 2002, ha inoltrato all'allora Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio tutti gli atti idonei ad avviare la procedura di imposizione del vincolo paesaggistico per l'area di cui trattasi;

Considerato che, successivamente, l'allora Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio, ha inoltrato al Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e al Comitato tecnico scientifico per i beni archeologici la proposta di vincolo formulata dalla competente soprintendenza e gli atti amministrativi e tecnici ad essa allegati;

Considerato che i suddetti Comitati di settore valutati gli atti, con parere reso nella seduta dell'11 settembre 2003, di cui al verbale n. 121, hanno ritenuto necessario, al fine di esprimersi nel merito, che venisse effettuato un sopralluogo da parte di un architetto della Direzione generale per un approfondimento della questione;

Considerato che, il funzionario della citata Direzione generale, incaricato di effettuare il citato sopralluogo, con nota n. ST/701/370 del 7 gennaio 2004 ha presentato la propria relazione con la quale ha ritenuto di dover condividere l'operato della Soprintendenza archeologica di Firenze, evidenziando la necessità di un coinvolgimento della Soprintendenza per i beni architettonici ed paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Firenze, Pistoia e Prato, in considerazione del fatto che all'interno dell'area interessata dalla proposta di vincolo vi sono numerose emergenze architettoniche, oltre a quelle archeologiche, che bene si inseriscono in un ambito paesaggistico, non ancora antropizzato, che va sicuramente tutelato;

Considerato che l'allora Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio con nota n. ST/701/570 del 9 gennaio 2004, ha inoltrato al Comitato tecnico scientifico per i beni architettonici ed il paesaggio la suddetta relazione tecnica, a seguito del sopralluogo effettuato;

Considerato che il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici, valutati gli atti, nella seduta del 29 gennaio 2004, con verbale n. 127 ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di vincolo formulata dalla predetta Soprintendenza archeologica della Toscana «riconoscendo all'area perimetrata, che ricade nella valle del torrente Faltona, il valore paesaggistico richiesto dalla legge, grazie alla presenza di emergenze architettoniche di notevole interesse e di pregevoli manufatti (ville, colombai, castelli, ponti, torri ed altro), dovuti ad insediamenti risalenti sin dalla preistoria, realizzati in armonia con il pregevole tessuto tettonico e naturale della valle. Il Comitato di settore, visto che all'interno dell'area interessata vi sono più emergenze architettoniche che archeologiche e che la

proposta di vincolo è stata promossa dalla Soprintendenza archeologica della Toscana, ha invitato la Direzione generale ad interessare sulla questione la Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio, il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Firenze al fine di formulare correttamente il vincolo»;

Considerato che la suddetta Direzione generale, con nota n. ST/701/7922 del 4 marzo 2004, ha invitato la Soprintendenza per i beni architettonici ed il paesaggio, per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico di Firenze, Pistoia e Prato a voler fornire le proprie valutazioni in merito alla proposta di vincolo;

Considerato che la suddetta Soprintendenza, con nota n. 1812 del 30 marzo 2005 inviata alla Direzione generale per i beni architettonici e paesaggistici, ha espresso parere favorevole alla proposta di vincolo, poiché ciò «(... ...) consentirà di rafforzare la protezione del sito anche sotto l'aspetto archeologico, facilitando sia la tutela, sia lo studio della sua evoluzione. In particolare, di grande interesse potranno essere i risultati degli scavi previsti lungo gli argini del torrente Faltona, che corredati dalle necessarie indagini storiche; aiuteranno a capire gli eventuali cambiamenti del corso del torrente stesso dal XVI secolo ad oggi e la natura dei resti di muratura in pietrame, (... ...) riferiti all'antico mulino di Garbiolo»;

Considerato che l'intera area compresa all'interno del citato perimetro assume particolare rilievo rispetto alle modalità e alle testimonianze di insediamento nell'amplissimo periodo che va dalla preistoria a tutto il Medioevo e fino ad oggi, soprattutto se considerata in relazione all'antica direttrice viaria transappenninica, l'antica romana via Faentina, probabilmente chiamata, non a caso, via Faentina, conservata nell'attuale Strada Regionale n. 302;

Considerato che le emergenze archeologiche si inseriscono in un ben determinato e pregevolissimo ambiente del quale occorre preservare i valori paesaggistici;

Considerato che occorre salvaguardare e conservare tali significative testimonianze naturali, archeologiche, storico-artistiche-architettoniche, garantendo un'efficace tutela del comprensorio in questione ai fini della sua preservazione e valorizzazione;

Rilevato che la tutela dei valori archeologici operata dall'art. 142, comma 1, lettera *m)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è distinguibile da quella operata dal Titolo I del medesimo decreto legislativo, poiché ha per oggetto non già direttamente o indirettamente, i beni riconosciuti di interesse archeologico, ma piuttosto il pregevole territorio che ne costituisce il contesto di giacenza;

Considerato che da quanto sopra esposto il territorio delimitato nella perimetrazione già descritta è da classificare tra le zone di interesse archeologico indicate all'art. 142, comma 1, lettera *m)* del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i valori archeologico-paesaggistici e per l'attitudine che il suo profilo presenta alla conservazione del contesto di giacenza del patrimonio archeologico di rilievo nazionale, quale territorio delle presenze di interesse archeologico, qualità che è assunta a valore storico culturale meritevole di protezione;

Considerato che con circolare ministeriale n. 8373 del 26 aprile 1994 si è rilevata la necessità di individuare le zone interesse archeologico, allora definite ai sensi della legge n. 431/1985, con provvedimenti ricognitivi che ne perimetrino con esattezza i confini e specifichino la interrelazione fra i beni archeologici presenti e l'area che ne costituisce il contesto di giacenza;

Considerata pertanto la necessità di garantire un'efficace tutela dell'area predetta che costituisce un sito idoneo per valorizzare e preservare il patrimonio archeologico presente;

Considerato che il vincolo comporta in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile ricadente nella località vincolata di presentare alla regione o all'Ente dalla stessa subdelegato la richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 146, 147 e 159 del predetto decreto legislativo n. 42/2004 per qualsiasi intervento che modifichi lo stato dei luoghi, secondo la procedura prevista rispettivamente dalle citate disposizioni;

Decreta:

L'area sita in frazione Faltona, nel territorio comunale di Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, così come sopra perimetrata, nei limiti sopradescritti e indicati nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente decreto, è compresa tra le zone di interesse archeologico indicate dall'art. 142, comma 1, lettera *m)*, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ed è quindi sottoposta ai vincoli e alle prescrizioni contenute nel medesimo decreto legislativo.

La Soprintendenza per i beni archeologici della Toscana provvederà a che copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 140, comma 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'Albo del comune di Borgo San Lorenzo e che copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici del suddetto comune.

Avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale amministrativo regionale competente per territorio, o, a scelta dell'interessato, avanti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, così come modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente.

Roma, 28 novembre 2007

Il direttore generale: CECCHI

ALLEGATO

08A00478

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 15 gennaio 2008.

Scioglimento della cooperativa «La soluzione - Piccola società cooperativa a r.l.», in Treviso e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dall'Unione Nazionale Cooperative Italiane e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'Ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 *septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato Centrale per le Cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La cooperativa «La soluzione - Piccola società cooperativa a r.l.», con sede in Treviso, costituita in data 9 marzo 2001, n. REA 285309 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesaecies* del codice civile e il dott. Luigino Emilio Battistoni, nato a Portogruaro (Venezia) il 14 aprile 1958, con studio in Pordenone, Piazza XX settembre n. 8/11, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 gennaio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A00867

DECRETO 15 gennaio 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Zootek 2001 - Piccola società cooperativa a r.l.», in Ginosa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Direzione provinciale del lavoro e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Zootek 2001 piccola società cooperativa a r.l.» con sede in Ginosa (Taranto), costituita in data 21 febbraio 2001 con atto a rogito del notaio dott. Rinaldi Arcangelo di Martina Franca (Taranto), n. REA 140195 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Massimo Perrone nato a Nardò (Lecce) il 28 settembre 1965, con studio in Nardò (Lecce), corso Galliano 2/A ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 gennaio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A01000

DECRETO 15 gennaio 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Pegaso società cooperativa», in Montesano sulla Marcellana e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Direzione provinciale del lavoro e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Pegaso società cooperativa» con sede in Montesano sulla Marcellana (Salerno), costituita in data 24 gennaio 2000, con atto a rogito del notaio dottor Carlo Tortorella di Lagonegro (Potenza), n. REA 315136 è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Andrea Mancino, nato a Torre Annunziata (Napoli) l'8 marzo 1965, con studio in Napoli, via A. Vespucci, 9, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 gennaio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A01001

DECRETO 15 gennaio 2008.

Scioglimento della società cooperativa «Stil Nuovo - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Alessano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Viste le risultanze ispettive di cui alla corrispondenza resa dalla Direzione provinciale del lavoro competente e relative alla società cooperativa sotto indicata;

Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui agli articoli 18 e 19 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio art. 2545-*septiesdecies* del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Stil Nuovo - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Alessano (Lecce), costituita in data 6 febbraio 1986, n. REA 160360, è sciolta d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e il dott. Perrone Massimo nato a Nardò (Lecce) il 28 settembre 1965, con studio in Nardò (Lecce) a corso Galliano n. 2/A, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 15 gennaio 2008

Il Ministro: BERSANI

08A01002

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 9 novembre 2007.

Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recante «Attuazione della direttiva 2002/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la difffisione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali»;

Vista la decisione della commissione 2007/365/CE del 25 maggio 2007 che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);

Ritenuto di dover adottare sul territorio nazionale specifiche misure fitosanitarie volte al controllo e all'eradicazione di *Rhynchophorus ferrugineus*;

Considerato che quasi tutte le piante attaccate da *Rhynchophorus ferrugineus* sono ubicate in ambiente urbano e possono rappresentare un grave pericolo per l'incolumità dei cittadini;

Ritenuto ai sensi dell'art. 54, comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica per la presenza di piante infestate da *Rhynchophorus ferrugineus*, di coinvolgere i sindaci dei comuni nei quali è stata accertata la presenza dell'insetto, nell'applicazione sui territori di loro competenza, delle misure fitosanitarie volte al controllo e all'eradicazione di *Rhynchophorus ferrugineus*;

Ritenuto di dover recepire la Decisione della commissione 2007/365/CE del 25 maggio 2007 che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella comunità di *Rhynchophorus ferrugineus*;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 12 e 13 luglio 2007;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 18 ottobre 2007;

Decreta:

Art. 1.

Scopi generali

1. Il presente decreto ha lo scopo di impedire l'introduzione e la diffusione all'interno del territorio della Repubblica italiana del Punteruolo rosso della palma, *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).

2. La lotta contro l'insetto *Rhynchophorus ferrugineus* è obbligatoria nel territorio della Repubblica taliana al fine di contrastarne l'insediamento e la diffusione.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «organismo nocivo»: il coleottero curculionide *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), in ogni suo stadio di sviluppo;

b) «piante sensibili»: le piante il cui fusto alla base ha un diametro superiore a 5 cm, di Areca catechu, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Cocos lucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei e Washingtonia spp.;

c) «zona di produzione»: un singolo appezzamento o un insieme di appezzamenti che può essere considerato come una singola unità produttiva o un'unica realtà aziendale. Questa può includere luoghi di produzione gestibili separatamente ai fini della difesa fitosanitaria.

2. In base alle indagini ufficiali di cui all'art. 6 sono definite:

a) «zona insediamento»: area in cui la diffusione dell'organismo nocivo è tale che non si ritiene più possibile la sua eradicazione dopo l'applicazione per un triennio di misure fitosanitarie mirate all'eliminazione dell'organismo nocivo. In tali zone sono adottate specifiche misure di contenimento secondo le indicazioni fornite dal Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 214/2005;

b) «zona infestata»: area compresa nel raggio di un chilometro dal punto dove si è riscontrata la presenza dell'organismo nocivo su una o più specie di piante sensibili e dove sono adottate le misure volte all'eradicazione. È considerata «zona infestata» anche l'area perimetrale interna della zona di insediamento, della larghezza di un chilometro;

c) «zona cuscinetto»: fascia perimetrale di almeno 10 km a partire dal confine della zona infestata.

d) «area delimitata»: l'area costituita dall'insieme della «zona infestata» e della «zona cuscinetto».

Art. 3.

Divieti

1. È vietata l'introduzione, la diffusione e la detenzione dell'organismo nocivo nel territorio nazionale.

Art. 4.

Importazione di vegetali

1. Le piante sensibili, fatto salvo quanto disposto dall'allegato III, parte A, punto 17 e dall'allegato IV, parte A, sezione I, punti 34, 36.1 e 37 del decreto legislativo n. 214/2005, possono essere introdotte nel territorio nazionale nel caso in cui:

a) sono conformi alle prescrizioni fissate al punto 1 dell'allegato I del presente decreto;

b) al loro ingresso nel territorio della Repubblica italiana sono sottoposte ad ispezioni da parte delle strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competenti per territorio, per determinare la presenza dell'organismo nocivo, conformemente al Titolo VIII del decreto legislativo n. 214/2005, e ne siano dichiarate indenni.

2. Le piante sensibili possono essere importate solo da ditte regolarmente autorizzate che dispongano di idonei siti di produzione onde consentire la regolare esecuzione dei controlli fitosanitari previsti dal punto 2, lettera *d)* dell'allegato I e non possono essere movimentate per almeno un anno dal luogo di produzione vivaistica, indicato come luogo di prima destinazione all'atto dell'importazione.

Art. 5.

Produzione e circolazione di piante all'interno del territorio nazionale

1. Le piante sensibili prodotte o importate in Italia in base all'art. 4 possono essere movimentate solo se sono:

a) sottoposte a controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione secondo quanto disposto dagli articoli da 11 a 18 del decreto legislativo n. 214/2005;

b) rispettate le condizioni di cui al punto 2 dell'allegato I;

c) accompagnate dal Passaporto delle piante CE di cui al Titolo V del decreto legislativo n. 214/2005 anche se destinate ad utilizzatori finali non professionali al fine di garantire la piena tracciabilità degli spostamenti.

Art. 6.

Indagini e notifiche

1. Chiunque sospetti o accerti la comparsa dell'organismo nocivo in aree ritenute indenni è obbligato a darne immediata comunicazione alla struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, a norma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 214/2005.

2. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, eseguono annualmente, con la collaborazione delle amministrazioni comunali per quanto di loro competenza, indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo attraverso ispezioni sistematiche. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, inoltre, eseguono indagini nei vivai ubicati nel territorio di competenza. I risultati di tali indagini sono notificati al Servizio fitosanitario centrale entro il 31 gennaio di ogni anno.

3. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, qualora accertino la comparsa dell'organismo nocivo in zone precedentemente risultate indenni, ne danno immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale.

4. Il Servizio fitosanitario centrale notifica alla Commissione e agli altri Stati membri:

a) entro il 28 febbraio di ogni anno, i risultati delle predette indagini annuali;

b) immediatamente, la comparsa dell'organismo nocivo in aree precedentemente risultate indenni, ai sensi dell'art. 16 della Direttiva 2000/29 CE;

c) immediatamente, l'istituzione delle zone delimitate, trasmettendo l'opportuna documentazione cartografica, specificando le misure adottate.

Art. 7.

Misure fitosanitarie

1. Dell'istituzione delle aree delimitate di cui all'art. 2 viene data immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale con l'indicazione delle misure fitosanitarie adottate.

2. Le misure ufficiali da attuare nelle zone delimitate comprendono:

a) nelle zone infestate:

- monitoraggio delle piante sensibili;
- divieto degli spostamenti a qualsiasi titolo delle piante sensibili al di fuori o all'interno della zona infestata ad eccezione del caso in cui durante un periodo di due anni prima dello spostamento le piante sensibili siano state tenute in un sito a protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo oppure siano state sottoposte a trattamenti preventivi adeguati e non siano state riscontrate manifestazioni dell'organismo nocivo dai controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi;
- abbattimento e distruzione delle piante sensibili infestate o che mostrano i sintomi causati dall'organismo nocivo. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, possono, per casi particolari, prevedere misure fitosanitarie alternative all'abbattimento;
- interventi di lotta diretti ed indiretti volti all'eradicazione dell'organismo nocivo secondo le indicazioni fornite dal Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 214/2005;

b) nelle zone insediamento:

- divieto degli spostamenti a qualsiasi titolo delle piante sensibili al di fuori o all'interno della zona insediamento ad eccezione del caso in cui durante un periodo di due anni prima dello spostamento le piante sensibili siano state tenute in un sito a protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo oppure siano state sottoposte a trattamenti preventivi adeguati e non siano state riscontrate manifestazioni dell'organismo nocivo dai controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi;

- abbattimento e distruzione delle piante sensibili ormai completamente compromesse;

- utilizzo di protezioni fisiche o chimiche per le restanti piante sensibili con manifestazioni dell'organismo nocivo e non completamente compromesse secondo le indicazioni fornite dal Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 214/2005;

- interventi di lotta diretti ed indiretti volti al controllo dell'organismo nocivo secondo le indicazioni fornite dal Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 214/2005;

c) nelle zone cuscinetto:

- le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, attuano il monitoraggio per verificarne l'eventuale presenza dell'organismo nocivo o i sintomi secondo le indicazioni fornite dal Comitato fitosanitario nazionale di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 214/2005.

3. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, che in base ai controlli annuali non rilevano la presenza o i sintomi dell'organismo nocivo per un periodo di tre anni nella zona infestata la dichiarano revocata unitamente alle specifiche misure fitosanitarie previste per tale zona.

Art. 8.

Attuazione delle misure

1. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, quando accertano la presenza dell'organismo nocivo prescrivono ai proprietari le misure fitosanitarie da attuare.

2. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, inviano le misure di cui al comma 1 anche alle Amministrazioni comunali ai fini della valutazione di pericolo per la pubblica incolumitñdi cui all'art. 54, comma 2 del decreto legislativo. n. 267 del 18 agosto 2000.

3. le amministrazioni comunali, qualora ravvisino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità derivanti dalla presenza di piante di palma infestate sui territori di loro competenza, provvedono all'attuazione degli interventi ritenuti più idonei secondo le modalità stabilite dalla struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, competente per territorio.

Art. 9.

Azioni divulgative

1. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, danno massima divulgazione della pericolosità dell'insetto, della conoscenza dei sintomi e delle tecniche di lotta e prevenzione.

Art. 10.

Autorizzazioni

1. Il Servizio fitosanitario centrale può autorizzare l'introduzione, lo spostamento o la detenzione di esemplari vivi, in qualsiasi stadio di sviluppo, dell'organismo nocivo o di vegetali infestati dallo stesso, per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale, secondo le procedure previste dagli articoli 45, 46 e 47 del decreto legislativo n. 214/2005.

2. Le strutture regionali individuate per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, fatte le opportune valutazioni del rischio fitosanitario, possono autorizzare spostamenti di vegetali all'interno delle aree delimitate nel territorio di loro competenza.

Art. 11.

Misure finanziarie

1. Le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del presente decreto sono a cura e spese dei proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, dei luoghi ove sono presenti piante sensibili.

2. Le regioni al fine di prevenire gravi danni per l'economia e per l'ambiente ed il paesaggio possono stabilire interventi di sostegno connessi all'attuazione del presente provvedimento.

Art. 12.

Sanzioni

1. Fatta salva l'applicazione dell'art. 500 del codice penale chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005.

Si disapplicano le disposizioni contrarie al presente decreto.

Il presente decreto ha carattere d'urgenza ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2007

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2007
Ufficio di controllo atti Ministero delle attività produttive, registro n. 4, foglio n. 215

ALLEGATO I

1. PRESCRIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALL'IMPORTAZIONE

Fermo restando quanto disposto dall'allegato III, parte A, punto 17 e dall'allegato IV, parte A, sezione I, punti 34, 36.1 e 37 del decreto legislativo n. 214/2005, i vegetali sensibili originari di Paesi terzi devono essere accompagnati da un certificato, come previsto dal comma 1, lettera *d)*. dell'art. 36 del suddetto decreto, che indica alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che i vegetali sensibili, compresi quelli raccolti in habitat naturali sono stati coltivati:

a) per tutto il loro ciclo di vita in un Paese in cui non si conoscono manifestazioni dell'organismo nocivo; oppure

b) per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione che il Servizio nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenni, conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie; e alla rubrica «Paese di origine» indica la denominazione della zona indenne; oppure

c) durante un periodo di almeno un anno prima dell'esportazione in un luogo di produzione registrato e controllato dal Servizio nazionale per la protezione dei vegetali nel Paese di origine e:

ii) sono stati tenuti sotto protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo o sono stati adeguatamente trattati in modo preventivo;

iii) non sono state rilevate manifestazioni dell'organismo nocivo nel corso dei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi e immediatamente prima dell'esportazione.

2. CONDIZIONI PER GLI SPOSTAMENTI

Tutti i vegetali sensibili originari della Repubblica italiana o importati in Italia in conformità con l'art. 4 possono essere spostati all'interno del territorio nazionale solo se sono accompagnati da un Passaporto delle piante CE compilato ed emesso in conformità alla direttiva 92/105/CEE della Commissione e sono stati coltivati:

a) per tutto il loro ciclo di vita in una regione o in un Paese terzo dove non si conoscono manifestazioni dell'organismo nocivo; oppure

b) per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione che la struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, o il Servizio nazionale per la protezione dei vegetali di un Paese terzo hanno riconosciuto indenni conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

c) in un luogo di produzione dove durante un periodo di due anni prima dello spostamento:

i) i vegetali sensibili sono stati tenuti in un sito a protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo oppure sottoposti ad applicazione di trattamenti preventivi adeguati; e

ii) non sono state riscontrate manifestazioni dell'organismo nocivo nei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi;

oppure

d) se importati in conformità del punto 1, lettera *c)* del presente allegato sono stati coltivati, dal momento dell'introduzione nella Repubblica italiana e per almeno un anno prima dello spostamento, in un luogo di produzione dove:

i) i vegetali sensibili sono stati tenuti in sito a protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo oppure sottoposti ad applicazione di trattamenti preventivi adeguati; e

ii) non sono state riscontrate manifestazioni dell'organismo nocivo nei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi.

08A01040

DECRETO 2 gennaio 2008.

Modificazioni al decreto 24 marzo 2005, concernente la gestione della riserva nazionale del regime di pagamento unico della PAC.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione del 21 aprile 2004, recante modalità d'applicazione del regime di pagamento unico, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2004, n. 204, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della politica agricola comune, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 24 marzo 2005, recante disposizioni di attuazione dell'art. 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003, riguardante la gestione della riserva nazionale, e successive modificazioni;

Considerato che lo Stato membro stabilisce il livello della media regionale secondo criteri oggettivi, sulla base del valore dei diritti all'aiuto assegnati, in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori;

Ritenuto opportuno aggiornare gli importi per il calcolo delle medie regionali, in considerazione dell'introduzione nel regime di pagamento unico di alcuni prodotti del settore ortofrutticolo destinati alla trasformazione, nonché dell'evoluzione della componente finanziaria del settore dello zucchero;

Sancita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 dicembre 2007;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato B del decreto ministeriale 24 marzo 2005 è sostituito dal seguente: «Allegato B

1. Ai fini della definizione delle medie regionali di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 24 marzo 2005 si uti-

lizza la componente di plafond nazionale, prevista all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modificazioni, immediatamente associabile all'utilizzo delle superfici nel periodo di riferimento, come riportato nella tabella seguente:

Tabella 1: plafond nazionale per il calcolo delle medie regionali

Componenti del plafond nazionale di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003	Importi [milioni EURO]			
	2005	2006	2007	2008
Pagamenti per cereali, oleaginose e proteiche	1.211,87	1.211,87	1.211,87	1.211,87
Aiuto supplementare grano duro	426,79	417,82	417,82	417,82
Leguminose da granella	7,24	7,24	7,24	7,24
Premio vacca nutrice	83,25	83,25	83,25	83,25
Premio addizionale vacca nutrice	5,90	5,90	5,90	5,90
Premio speciale bovini maschi	75,14	75,14	75,14	75,14
Premio per l'estensivizzazione dei bovini	12,21	12,21	12,21	12,21
Premio per il riso	135,26	135,26	135,26	135,26
Foraggi essiccati	19,59	19,59	19,59	19,59
Olio d'oliva		683,41	683,41	683,41
Tabacco		145,33	145,33	145,33
Zucchero		73,47	93,85	114,22
Agrumi				122,00
Pomodori				91,98
Plafond nazionale ai fini del calcolo delle medie regionali	**1.977,25**	**2.870,49**	**2.890,87**	**3.125,22**

2. Il plafond nazionale disponibile ricavato come al punto 1, viene suddiviso tra le diverse zone elencate nell'allegato A, in proporzione alla percentuale di generazione degli importi di riferimento (per stesse componenti di plafond) dei titoli storici nella stessa zona.

3. Ai fini della determinazione delle medie regionali si utilizza il totale delle superfici eleggibili dichiarate nel triennio nelle diverse zone, espresso come sommatoria delle seguenti superfici delle particelle dichiarate nelle domande di aiuto della PAC:

a. superfici eleggibili a seminativo di ciascuna particella dichiarata a premio;

b. superficie foraggera.

Alle superfici sopra considerate vengono aggiunte le superfici olivetate e le superfici coltivate ad agrumi considerate per il calcolo dei titoli all'aiuto, le eventuali superfici coltivate a tabacco desunte dai contratti di coltivazione del periodo di riferimento, le superfici coltivate a barbabietola di cui all'art. 2, comma 2 del decreto ministeriale 28 aprile 2006 e le superfici coltivate a pomodoro di cui all'art. 5 del decreto ministeriale del 22 ottobre 2007, non considerate nel conteggio di cui alla precedente lettera *a.*

4. Per ciascuna particella dichiarata nel triennio varrà il valore più recente seguendo l'ordine di recupero dell'informazione.

5. Il valore medio regionale è individuato dal rapporto tra importo di riferimento disponibile per la regione di cui al punto 2 e superficie eleggibile regionale di cui al punto 3.».

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 gennaio 2008

Il Ministro: DE CASTRO

Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2008
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, foglio n. 35

08A00997

DECRETO 24 gennaio 2008.

Graduatoria di merito relativa alla misura 3.4 di cui alla circolare 16 ottobre 2007 - Impianti multiregionali di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il regolamento CE n. 1260 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali e il Regolamento CE n. 2792 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca;

Vista la circolare n. 27989 del 16 ottobre 2007 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2007 riguardante «Riapertura termini di presentazione delle domande di finanziamento relative agli interventi multiregionali della misura trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici, previsti dal Regolamento CE n. 2792/1999 - Misura 3.4»;

Visto il decreto in data 23 novembre 2007 con il quale è stata nominata la Commissione di valutazione dei progetti presentati a valere sulla misura 3.4 del Regolamento CE n. 2792/1999;

Visto il verbale della Commissione trasmesso in data 21 gennaio 2008 ed acquisito al protocollo n. 1776;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della circolare 16 ottobre 2007 sono ritenuti ammissibili a contributo i progetti presentati dalle sottoindicate Società secondo l'ordine di cui alla seguente graduatoria:

Posizione	Numero progetto	Ditta	Punteggio
1	3/ITMR/07	Graoup Azzura Pesca S.r.l.	32
2	5/ITMR/07	Pergamar S.p.A.	27
3	4/ITMR/07	New Shark S.r.l.	25
4	6/ITMR/07	Pesce Fresco Adriatico S.p.A.	24

Art. 2.

L'Amministrazione, seguendo l'ordine di graduatoria di cui all'art. 1, provvederà ad emettere i decreti di concessione fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, indicate nella circolare 16 ottobre 2007.

Art. 3.

Ai progetti ammessi a finanziamento sarà concesso un contributo in conto capitale sulla spesa d'investimento ritenuta ammissibile, nei limti di cui al punto 11, lettera *b)* della circolare 16 ottobre 2007.

Art. 4.

Non sono ammissibili a contributo i seguenti progetti:

Numero progetto	Ditta
1/ITMR/07	Arbi Dario S.p.A. - Marealto S.r.l.
2/ITMR/07	Golfomar S.rl.
7/ITMR/07	Sgattoni Surgelati S.r.l.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2008

Il direttore generale: ABATE

08A00881

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 31 gennaio 2008.

Approvazione della graduatoria di merito, per l'anno 2008, relativa all'assegnazione delle autorizzazioni multilaterali per il trasporto di merci su strada, nell'ambito dei Paesi aderenti alla Conferenza europea dei Ministri dei trasporti (C.E.M.T.).

IL DIRIGENTE
DELLA DIVISIONE AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE
DI COSE EX A.P.C. 3

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, recante «Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto terzi, disciplina degli autotrasporti di cose per i trasporti di merci su strada» e successive modificazioni e integrazioni, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 31 luglio 1974;

Visto il decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, recante «Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali e internazionali» e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000;

Visto il decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161 recante il regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci; pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 189 del 16 agosto 2005;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198, recante «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 2005;

Visto il decreto dirigenziale 12 luglio 2006, recante «Disposizioni applicative del decreto ministeriale 2 agosto 2005, n. 198 per il rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada»;

Visto il documento CEMT/CM(2005)9/FINAL recante il «Manuale ad uso dei funzionari e dei trasportatori che utilizzano il contingente multilaterale» del 24 novembre 2005;

Visto il documento CEMT/TMB/TR(2007)21, del 27 settembre 2007 contenente la distribuzione delle autorizzazioni CEMT per il 2008 fra i vari Paesi aderenti;

Viste le disposizioni generali di utilizzazione pubblicate sulle stesse autorizzazioni CEMT e sul libretto dei resoconti dei viaggi;

Considerato che i coefficienti moltiplicatori ed i bonus per la conversione delle autorizzazioni dei contingenti di base di autorizzazioni l'anno 2008 per i veicoli di categoria euro 2 ed euro 3 sono stati rimodulati;

Considerato che il contingente italiano di autorizzazioni Cemt per l'anno 2008 è stato fissato a 336 autorizzazioni così suddivise:

317 autorizzazioni annuali utilizzabili con veicoli almeno «euro 3».

18 autorizzazioni annuali utilizzabili con veicoli almeno «euro 2»;

1 autorizzazione di tipo «breve durata» (1x12=12) utilizzabile con veicoli almeno «euro 2»;

Considerato che alcune autorizzazioni Cemt non sono valide per l'Austria e alcune non sono valide per la Grecia;

Considerato che le limitazioni territoriali sono così strutturate:

96 autorizzazioni del tipo utilizzabile con veicoli euro 3, sono valide per l'Austria;

67 autorizzazioni (a prescindere dal tipo) sono valide per la Grecia;

Considerato che le autorizzazioni del contingente italiano) a disposizione per il 2008 sono aumentate di quattro unità, che n. 141 autorizzazioni del contingente 2007 non danno diritto al rinnovo alle imprese che ne erano titolari, per mancanza della prescritta domanda di rinnovo (106) o perché scarsamente utilizzate ovvero non fornita, entro i termini previsti, la prova del buon utilizzo nel 2007 (35); restano pertanto disponibili da attribuire con la presente graduatoria n. 145 autorizzazioni così ripartite a seconda delle rispettive limitazioni:

21 valide anche in Austria e Grecia, utilizzabili almeno con veicolo «euro tre»;

11 valide anche in Austria, ma limitate Grecia, utilizzabili almeno con veicolo «euro tre»;

112 utilizzabili almeno così veicoli «euro tre» (non valide per Austria e Grecia);

1 utilizzabile almeno con veicoli «euro due» (non valida per Austria e Grecia).

Considerato che ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera *a)* del decreto dirigenziale 12 luglio 2006, per ottenere l'assegnazione delle autorizzazioni CEMT, le imprese devono avere in disponibilità veicoli idonei «euro 2» o «euro 3» o meno inquinanti a seconda del tipo di autorizzazione CEMT da assegnare, in numero almeno pari alle autorizzazioni CEMT di cui possono essere titolari;

Tenuto conto:

che ai sensi dell'art. 4, comma 1 del decreto dirigenziale 12 luglio 2006 le autorizzazioni CEMT, «valide Austria» vengono attribuite per prime, secondo l'ordine di graduatoria;

che le autorizzazioni per veicolo «euro 3» o meno inquinante vengono attribuite prima delle autorizzazioni «euro 2» (veicoli più verdi e sicuri).

Visto l'art. 2 del decreto dirigenziale 12 luglio 2006, sulla ripartizione delle autorizzazioni CEMT disponibili;

Esaminate le 38 domande presentate;

Decreta:

Art. 1.

È approvata le graduatoria di merito di cui all'elenco n. 1 allegato al presente decreto relativa all'anno 2008 per il rilascio delle autorizzazioni multilaterali al trasporto di merci sui strada della Conferenza europea dei Ministri dei trasporti.

Art. 2.

Alle imprese elencate nella graduatoria sono assegnate, in ordine di punteggio, una per ciascuna impresa, le 145 autorizzazioni, sempre tenendo conto della presenza nel parco disponibile di veicoli della categoria «euro 2» o «euro 3» a seconda dell'autorizzazione da attribuire.

Le autorizzazioni ancora disponibili successivamente all'attribuzione di cui al comma 1 del presente articolo, sono assegnate ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.D. 12 luglio 2006, fino ad esaurimento delle stesse.

Le autorizzazioni sono così ripartite:

21 valide anche in Austria e in Grecia, utilizzabili almeno con veicoli «euro tre»;

11 valide anche in Austria, ma limitate Grecia, utilizzabili almeno, con veicoli «euro tre»;

112 limitate Austria e Grecia utilizzabili almeno con veicoli «euro tre»;

1 limitata Austria e Grecia utilizzabili almeno con veicoli «euro due».

Art. 3.

Le 32 autorizzazioni valide Austria sono assegnate secondo quanto stabilito all'art. 4, comma 1 del decreto dirigenziale 12 luglio 2006.

Art. 4.

Le imprese escluse dalla graduatoria, per mancanza dei requisiti prescritti, figurano nell'elenco n. 2, allegato al presente decreto, raggruppate dalla lettera *A)* alla lettera *C)* secondo i motivi dell'esclusione.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2008

Il dirigente: LOBINA

ALLEGATO

ELENCO N. 1

GRADUATORIA 2008 RELATIVA ALL'ASSEGNAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI MULTILATERALI CEMT AI SENSI DELL'ART. 2 DEL D.D. 12/7/2006

Pos.	DATI IMPRESA			Punteggio
	Nome	Sede	Albo	
1	AGOSTINIS LUIGI E C. SNC	REANA DEL ROIALE UD	UD3251567J	612,7
2	B.F.C. SPA	ONARA DI TOMBOLO PD	PD2453834V	578,7
3	CANIL F.LLI SPA	BESSICA DI LORIA TV	TV2652788Y	366,8
4	CEM TIR ITALIANA SRL	GORIZIA	GO3151017Y	227,0
5	GIANESINI ERMINIO SRL	GORIZIA	GO3150263W	210,6
6	CAVALLIN L. E C. SNC	BADOERE DI MORGANO TV	TV2655175L	210,1
7	STILLTRANS SRL	SACILE PN	PN3202543R	203,2
8	GIA-TRA SRL	GORIZIA	GO3150561R	202,8
9	SA.DI. SNC	PONTE DI LEGNO BS	BS1300677V	195,1
10	TRANSALP SRL	MODENA	MO4108687B	193,7
11	ALPETRANS SRL	MAROSTICA VI	VI2953326G	179,5
12	VALTER DEL DO'	CAPRIVA DEL FRIULI GO	GO3150816H	164,0
13	CASE RENATO	TAIBON AGORDINO BL	BL2400173M	148,5
14	MUTTI SPA	PODENZANO PC	PC4362889B	132,8
15	SERRAIOTTO ALDO	CASSOLA VI	VI2951419C	74,5
16	CECCONI TRASPORTI SPA	AREZZO	AR4752567E	73,0
17	ADAMI AUT.TI SPA	ARBIZZANO DI NEGRAR VR	VR2804308S	71,4
18	COINTRA TRANSPORT SRL	MONRUPINO TS	TS3102116X	66,9
19	SPINELLI TRASPORTI SRL	ASCOLI PICENO	AP5402723D	59,7
20	COSSUTTA WALTER SNC	MONRUPINO TS	TS3101546D	54,9
21	GIOVANNA TRASP. E SPED. SRL	CASALE SUL SILE TV	TV2655676S	50,8
22	STAR CHEMICAL LOGISTIC SPA	ROZZANO MI	MI0879247X	47,4
23	GRUBER LOGISTICS SPA	ORA BZ	BZ2151453D	29,8
24	F.T.I. SAS	BRIVIO LC	CO1452007X	15,8
25	CHARLIE TRUCKING SAS	TRIESTE	TS3102279S	12,0
26	VR TRANSPORT SRL	SAN MARTINO DI LUPARI PD	PD2459700H	10,8
27	MIST ITALIA GLOBAL SERVICE SRL	ROMA	RM5822693N	7,6
28	CONTI SANDRO	CITTà DI CASTELLO PG	PG5604352K	6,8
29	VERCESI AUT.TI SNC	POZZUOLO MARTESANA MI	MI0850292L	4,5

ELENCO N.2

IMPRESE RICHIEDENTI ESCLUSE DALLA GRADUATORIA DI CUI ALL'ELENCO N.1:

A) PER NON AVER EFFETTUATO IL NUMERO MINIMO PREVISTO DI VIAGGI NELL'AREA CEMT – (EXTRA U.E.) AI SENSI DELL'ART. 2 COMMA 2 DEL D.D. 12/7/2006:

IMPRESA	SEDE	ALBO
1) EUROMEDICAL TRANSPORT SRL	MILANO	MI0884184P
2) INTERPAOLI EUROPE SRL	AREZZO	AR4753165C
3) F.LLI PASQUINELLI SRL	ACQUASPARTA (TR)	TR5750887B

B) PER AVER UTILIZZATO IN MANIERA INSUFFICIENTE L'AUTORIZZAZIONE CEMT 2007 AI SENSI DELL'ART. 5 LETTERA B), DEL D.D. 12/7/2006; ANCHE IN COMBINATO DISPOSTO CON L'ART. 6, COMMA 2.

IMPRESA	SEDE	ALBO
1) CAL SAS	S. MARTINO DI LUPARI PD	PD2450948Y
2) CAPONI CARLO	BETTONA PG	PG5601843D
3) CAPONI M. AUT.TI SRL	BETTONA PG	PG5604806C
4) COSSUTTA FEDERICO SNC	MONRUPINO TS	TS3101450R
5) RIBONI SRL	MEINA NO	NO 0651801R

C) PER MANCANZA DEI REQUISITI PREVISTI DALL'ART. 1 DEL D.M. 02/08/2005 N. 198 E DALL'ART. 1 DEL D.D. 12/07/2006 ATTUATIVO DEL SUDDETTO REGOLAMENTO CONCERNENTE LA TITOLARITA' DI ATTESTATO DI IDONEITA' PROFESSIONALE AD EFFETTUARE TRASPORTI INTERNAZIONALI NONCHE' DELLA NORMATIVA CEMT DI CUI ALLA RISOLUZIONE CEMT/CM(2005)9 FINAL, CAP. 3, PUNTO 3,7 (A CONFERMA DELLA NOTA N. 107669 DEL 26.11.2007).

IMPRESA	SEDE	ALBO
1) TOMIC SNEZANA	PESSANO CON BORNAGO MI	MI0875501B

08A00998

MINISTERO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DECRETO 28 dicembre 2007.

Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo relativo al quadriennio 2006-2009, per gli aspetti giuridici, e al biennio 2006-2007, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63.

IL MINISTRO PER LE RIFORME E LE INNOVAZIONI NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Visti gli articoli 20, 21, 22 e 23 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante: «Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154», relativi al procedimento per la definizione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, che si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica di durata quadriennale, per gli aspetti giuridici, e biennale, per quelli economici;

Visto, in particolare, l'art. 21 del predetto decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, in base al quale il suddetto procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, «ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative dei funzionari individuate con decreto del Ministro per la funzione pubblica», ora Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, «secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego avuto riguardo al solo dato associativo»;

Visto l'art. 43 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale si considerano rappresentative, ai fini dell'ammissione alla contrattazione collettiva nazionale, le organizzazioni sindacali che abbiano nel comparto o nell'area interessata una rappresentatività non inferiore al cinque per cento, considerando a tal fine la media tra il dato associativo e il dato elettorale espressi, rispettivamente, dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato, e dalla percentuale dei voti ottenuti nelle elezioni delle rappresentanze unitarie del personale, rispetto al totale dei voti espressi nell'ambito considerato;

Considerato che per il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, ai fini del calcolo della rappresentatività, rileva esclusivamente il dato associativo, così come sancito espressamente dal richiamato art. 21 del citato decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, e che, di conseguenza, le organizzazioni sindacali legittimate a partecipare alla trattativa riguardante il predetto personale sono quelle che hanno una rappresentatività non inferiore al cinque per cento del dato associativo;

Considerata l'esigenza di attendere i tempi necessari per l'applicazione della legge 27 maggio 2005, n. 154, nonché del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, con particolare riguardo agli inquadramenti nella carriera dirigenziale penitenziaria, previsti dai citati atti normativi;

Vista la nota prot. GDAP 0292376-2007 del 25 settembre 2007, con la quale il Ministero della giustizia ha comunicato che, per effetto della menzionata legge 27 maggio 2005, n. 154, sono stati nominati 233 dirigenti nel corso dell'anno 2005 e che, per effetto del riferito decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, sono stati nominati ulteriori 210 dirigenti nel corso dell'anno 2006;

Considerata l'esigenza — per la prima attuazione del procedimento negoziale di cui agli articoli 20, 21, 22 e 23 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, e al fine di pervenire ad una disciplina quanto più possibile condivisa — di doversi tenere conto del complesso del personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria ai sensi della citata legge 27 maggio 2005, n. 154, e del citato decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, e ciò anche in ragione dell'esiguità del numero dei predetti dirigenti;

Ritenuto, per le motivazioni suesposte, di dover utilizzare, per la individuazione della delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, il dato associativo relativo all'anno 2006;

Vista la nota del 25 settembre 2007, con la quale il Ministero della giustizia ha trasmesso al Dipartimento della funzione pubblica i dati relativi alle deleghe per il versamento dei contributi sindacali, riguardanti le organizzazioni sindacali esponenziali degli interessi del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, riferiti al 31 dicembre 2006 (totale deleghe 347);

Considerato che il Ministero della giustizia, con riferimento al dato associativo relativo all'anno 2006, con le note prot. GDAP 0330471 - 2007 del 26 ottobre 2007 e prot. GDAP 0390338 - 2007 del 14 dicembre 2007, ha fatto presente che l'organizzazione sindacale UIL PA ha lamentato la mancata contabilizzazione di tre deleghe, all'uopo trasmesse in copia, e per le quali sono in corso accertamenti presso le competenti Direzioni provinciali del tesoro, e che la stessa Amministrazione, con le citate note, ha inoltre precisato che:

1) «non si è in grado di confutare quanto affermato dalla UIL PA» poiché «il resoconto in ordine al numero delle deleghe perviene .... da parte del Ministero dell'economia, solamente dopo il 31 gennaio di ciascun anno»;

2) «si ritiene, nel rispetto dei princìpi di correttezza e buona fede, che si possa procedere al conteggio delle deleghe invocate quantomeno con riserva in ragione della responsabilità che fa capo alla O.S. in parola nel momento stesso in cui richiede la contabilizzazione delle deleghe in suo possesso ai fini della consistenza

associativa, ciò anche allo scopo di evitare possibili controversie qualora le deleghe invocate siano utili ai fini del raggiungimento della rappresentatività»;

Ritenuta l'urgenza di procedere, nelle more di acquisizione delle risultanze degli accertamenti relativi alla validità delle tre deleghe rilasciate a favore dell'organizzazione sindacale UIL PA, all'avvio della procedura negoziale relativa al quadriennio 2006-2009, per gli aspetti giuridici, ed al biennio 2006-2007, per gli aspetti economici, e valutata l'opportunità, per le motivazioni suesposte, di ammettere alla stessa procedura negoziale la UIL PA, con riserva di adottare i provvedimenti consequenziali all'esito degli accertamenti richiamati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2006, con il quale il prof. Luigi Nicolais è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio 18 maggio 2006, con il quale al prof. Luigi Nicolais, Ministro senza portafoglio, è stato conferito l'incarico per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 giugno 2006, con il quale il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, prof. Luigi Nicolais, è stato delegato, tra l'altro, ad esercitare le funzioni riguardanti «....le iniziative e le misure di carattere generale volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi nelle pubbliche amministrazioni.....» nonché a provvedere alla «... attuazione ... del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ...»;

Decreta:

Art. 1.

1. La delegazione sindacale di cui all'art. 21 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo, per il quadriennio 2006-2009, per gli aspetti giuridici, e per il biennio 2006-2007, per gli aspetti economici, riguardante il personale della carriera dirigenziale penitenziaria, è composta dalle seguenti organizzazioni sindacali rappresentative:

1) CISL FP Penitenziario;

2) CGIL FP;

3) CONFSAL UNSA;

4) UIL (ammessa con riserva per le motivazioni di cui in premessa).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2007

Il Ministro: NICOLAIS

08A01041

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 21 febbraio 2007.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, per un impegno di spesa pari ad euro 1.181.996,30. (Prot. n. 203/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge del 18 maggio 2006 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» e istitutivo tra l'altro del «Ministero dell'università e della ricerca»;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297» e, in particolare, le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca e formazione;

Visto il decreto ministeriale n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato di cui all'art. 7 del predetto decreto legislativo, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto direttoriale n. 1866 del 12 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 2002, con il quale è stata disposta la sospensione della ricezione di nuove domande di finanziamento, da presentarsi al MIUR ai sensi degli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto ministeriale n. 593 dell'8 agosto 2000, ad esclusione delle domande comprendenti costi per attività da svolgersi, per almeno il 75% del totale, nelle aree dell'obiettivo i del territorio nazionale;

Visto il Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2005 n. 120 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2005, con il quale sono state riaperte le attività istruttorie per i predetti progetti, prevedendosi una attività di preselezione a cura del Comitato, finalizzata ad individuare, tra tutti i progetti, quelli da avviare alle successive fasi istruttorie;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 20 settembre 2006, riportate nel rispettivo resoconto sommario;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei Conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Considerato che con decreto direttoriale del 12 dicembre 2002 è stata disposta la sospensione della ricezione e delle attività istruttorie dei progetti presentati ai sensi degli art. 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 593 del 2000;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 2005 n. 120 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2005 di riapertura delle attività istruttorie per i progetti autonomi già presentati sul Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca in zona Centro/Nord;

Visto il decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004 ed in particolare la quota pari ad € 231.498.825,01 destinata alla copertura delle esigenze dei progetti non ricomprendenti costi per attività da svolgersi per almeno il 75% del totale nelle aree dell'Ob. I del territorio nazionale;

Tenuto conto che il predetto decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004, ha destinato ai progetti presentati ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 593 un importo pari ad € 1.768.785,80, di cui € 1.415.028,64 di credito agevolato ed € 353.757,16 di contributo nella spesa;

Tenuto conto che sono stati già impegnati sulle predette disponibilità complessivamente € 199.148,50 di cui € 146.741,00 di credito agevolato e € 52.407,50 di contributo nella spesa;

Considerato che la disponibilità destinata ai progetti presentati ai sensi dell'art. 8 al netto degli impegni assunti, attualmente è pari a € 1.569.637,30 di cui € 1.268.287,64 di credito agevolato e € 301.349,66 di contributo nella spesa;

Considerato che la spesa derivante dal presente decreto è pari ad € 1.370.046,30 di € 880.647,00 di credito agevolato ed € 489.399,30 di contributo nella spesa;

Considerato che le agevolazioni spettanti al progetto n. 9123/F presentato dalla Philogen S.p.a. e Diesse Diagnostica Senese S.r.l. sono pari ad € 359.436,30 di cui € 189.177,00 di credito agevolato ed € 170.259,30 di contributo nella spesa e che pertanto restano disponibili € 1.210.201,00 di cui € 1.079.110,64 di credito agevolato ed € 131.090,36 di contributo nella spesa;

Tenuto conto che nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, al progetto n. 8728/F presentato dalla Basell Poliolefine Italia S.r.l. risultano concedibili agevolazioni per un importo pari a € 1.010.610,00 di cui € 691.470,00 di credito agevolato ed € 319.140,00 di contributo nella sospesa;

Considerato che la disponibilità, tenuto conto degli impegni assunti e da assumere, risulta insufficiente a coprire l'impegno di spesa derivante dalle agevolazioni spettanti al progetto n. 8728/F presentato dalla Basell Poliolefine Italia S.r.l., relativamente al contributo nella spesa che risulta essere pari ad € 319.140,00;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla riduzione di £ 188.050,00 sul suddetto importo pari ad € 319.140,00 relativamente al progetto n. 8728/F presentato dalla Basell Poliolefine Italia S.r.l. e pertanto l'agevolazione concedibile nella forma di contributo nella spesa risulta pari a € 131.090,00;

Considerato che per tutti i progetti proposti per il finanziamento nelle predette riunioni esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. I progetti di formazione di cui alle schede allegate al presente decreto (allegato 1) presentati ai sensi dell'art. 8 del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 di cui alle premesse, sono ammessi agli interventi previsti dalla citata normativa, nelle forme, misure, modalità e condizioni ivi indicate.

2. Il contributo nella spesa relativo al progetto n. 8728/F presentato dalla Basell Poliolefine Italia S.r.l., è ridotto di € 188.050,00, resta fermo che qualora si rendessero disponibili nuove risorse, questo Ministero provvederà al reintegro della somma stralciata.

Art. 2.

1. Gli interventi, di cui al presente decreto, sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998 n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Nello svolgimento delle attività progettuali i costi di ciascun progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non potranno superare il 25% del costo totale del progetto.

4. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

5. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla

data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento e utilizzo fino ad massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva alla effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

6. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

7. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in € 1.181.996,30 ripartita in € 301.349,30 nella forma di contributo nella spesa ed € 880.647,00 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo Agevolazioni per la Ricerca per l'anno 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 febbraio 2007

Il direttore generale: CRISCUOLI

Registrato alla Corte dei Conti il 3 dicembre 2007
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 7, foglio n. 91.

ALLEGATO

Legge 297/1999 Art. 8 • Protocollo N. 9123/F

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 9123/F del 17/06/2001 Comitato del 20/09/2006

• Progetto di Formazione

Titolo: Formazione di operatori di ricerca in Biotecnologie post-genomiche.

Inizio: 03/04/2006

Durata Mesi: 29

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Philogen S.p.A.
SIENA (SI)

DIESSE DIAGNOSTICA SENESE S.R.L.
MILANO (MI)

• Costo Totale ammesso Euro 378.354,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

• **Formazione**

Eleggibile lettera a)	€	0,00
Eleggibile lettera c)	€	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€	0,00
Non Eleggibile	€	378.354,00
Extra UE	€	0,00
Totale	€	378.354,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata (*)	Credito Agevolato nella misura sotto indicata (*)
Eleggibile lettera a)	55 %	40 %
Eleggibile lettera c)	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	50 %
Extra UE	45 %	50 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:
20 % Progetti presentati da PMI

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa	fino a Euro	170.259,30
Credito agevolato	fino a Euro	189.177,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 8728/F del 03/07/2001 Comitato del 20/09/2006

• Progetto di Formazione

Titolo: Master in Scienza Tecnologie e Management - "MaSTeM"

Inizio: 01/10/2001

Durata Mesi: 8

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Basell Poliolefine Italia S.R.L.

MILANO (MI)

• Costo Totale ammesso Euro 1.063.800,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

• Formazione

Eleggibile lettera a)	€	0,00
Eleggibile lettera c)	€	1.063.800,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	€	0,00
Non Eleggibile	€	0,00
Extra UE	€	0,00
Totale	€	1.063.800,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• FORMAZIONE	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata (*)	Credito Agevolato nella misura sotto indicata (*)
Eleggibile lettera a)	35 %	60 %
Eleggibile lettera c)	30 %	65 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	25 %	70 %
Non Eleggibile	25 %	70 %
Extra UE	25 %	70 %

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate:

5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.

• Agevolazioni totali deliberate

Contributo nella Spesa fino a Euro 131.090,00
Credito agevolato fino a Euro 691.470,00

Sezione D - Condizioni

08A00866

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 28 gennaio 2008.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio di Aosta.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la disposizione organizzativa n. 24 del 26 febbraio 2003 con la quale l'Agenzia del territorio ha attivato le direzioni regionali a decorrere dal 1° marzo 2003;

Accertata l'irregolare funzionamento del servizio della pubblicità immobiliare di Aosta (ex Conservatoria dei RR.II) nel giorno 21 gennaio 2008 per motivi tecnici relativamente alla sola accettazione delle formalità;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'Ufficio;

Visto il parere favorevole dell'ufficio del garante del contribuente espresso con nota datata 24 gennaio 2008, prot. n. 16/2008;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia del territorio - Direzione regionale della Valle d'Aosta in data 21 gennaio 2008.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Aosta, 28 gennaio 2008

Il direttore regionale: DRAGO

08A01007

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di *exequatur*

A norma dell'art. 3 del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 164, si ha il pregio di notificare che: «In data 21 gennaio 2008 il Ministro degli affari esteri ha concesso l'*exequatur* al sig. Laurence Richard Bristow-Smith, Console generale del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in Milano.

08A00939

Limitazione di funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in Aksai (Kazakhstan)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Antonio Baldassarre, Vice Console onorario in Aksai (Kazakhstan), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana dei testamenti formati a bordo di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Astana degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Astana);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

g) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Astana delle richieste di rilascio di passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario di Aksai;

h) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Astana delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Aksai;

i) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Astana della documentazione relativa al rilascio di visti;

j) compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione dei poteri di arruolamento, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione all'Ambasciata d'Italia in Astana;

k) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle Autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2008

Il direttore generale per il personale
SANFELICE DI MONTEFORTE

08A00942

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale democratica di Etiopia, sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 26 settembre 2006.

Il giorno 27 dicembre 2007 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale democratica di Etiopia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 26 settembre 2006, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 25 ottobre 2007, n. 212, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 14 novembre 2007.

In conformità all'art. 21, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 1° febbraio 2008.

08A00941

MINISTERO DELL'INTERNO

Abilitazione dell'organismo «SGS Italia S.p.a.», ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio».

Con provvedimento dirigenziale datato 28 gennaio 2008, l'Organismo «SGS Italia S.p.a.», con sede in Milano - c.a.p. 20129 - via G. Gozzi n. 1/A, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione e del decreto interministeriale 9 maggio 2003, n. 156, è abilitato, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale n. 2 «Sicurezza in caso d'incendio», all'espletamento dell'attestazione della conformità in materia di componenti e prodotti prefabbricati di calcestruzzo, come specificato nel provvedimento medesimo.

Il testo completo del provvedimento è consultabile sul sito Internet: www.vigilfuoco.it alla sezione «Prevenzione incendi - Ultime novità».

08A00966

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita della SS. Annunziata e San Remigio, in Parodi Ligure

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 gennaio 2008, viene estinta la Confraternita della SS. Annunziata e San Remigio, con sede in Parodi Ligure (Alessandria).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Al momento l'ente soppresso risulta privo di patrimonio, qualora si venisse a conoscenza della titolarità di beni da parte del medesimo, gli stessi andranno devoluti all'arcidiocesi di Genova.

08A00869

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita del SS. Sacramento in Sottovalle, in Gavi

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 gennaio 2008, viene estinta la Confraternita del SS. Sacramento in Sottovalle, con sede in Gavi (Alessandria). Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Al momento l'ente soppresso risulta privo di patrimonio, qualora si venisse a conoscenza della titolarità di beni da parte del medesimo, gli stessi andranno devoluti all'arcidiocesi di Genova.

08A00870

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita Beata Vergine delle Grazie, in Borgomale

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 gennaio 2008, viene estinta la Confraternita Beata Vergine delle Grazie, con sede in Borgomale (Cuneo). Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di S. Eusebio, con sede in Borgomale (Cuneo).

08A00871

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita dei SS. Feliciano e Monica, in Barolo

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 gennaio 2008, viene estinta la Confraternita dei SS. Feliciano e Monica, con sede in Barolo (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di S. Donato, con sede in Barolo (Cuneo).

08A00967

Riconoscimento civile dell'estinzione della Confraternita di S. Bernardino da Siena, in Ceresole d'Alba

Con decreto del Ministro dell'interno in data 9 gennaio 2008, viene estinta la Confraternita di S. Bernardino da Siena, con sede in Ceresole d'Alba (Cuneo).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto alla parrocchia di S. Giovanni Battista, con sede in Ceresole d'Alba (Cuneo).

08A00968

Riconoscimento civile dell'estinzione dell'Arciconfraternita del Santo Sepolcro, in Cagliari

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 gennaio 2008, viene estinta l'Arciconfraternita del Santo Sepolcro, con sede in Cagliari.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

08A00969

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Approvazione della delibera 9 giugno 2007 adottata dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari - ENPAV.

Con ministeriale n. 24/IX/0001426/VET-L-30 del 23 gennaio 2008 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 3/9GIU2007/IA.N.:3b) adottata dall'Assemblea nazionale dei delegati dell'Ente Nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (ENPAV) in data 9 giugno 2007, concernente la modifica dell'art. 19 del regolamento di attuazione dello statuto al fine di fissare la data di presentazione del Modello 1 di dichiarazione del reddito al 31 ottobre di ogni anno, indipendentemente dalle scadenze fiscali stabilite, oltre a prevedere, come modalità di trasmissione, anche l'invio a mezzo fax o per via telematica.

08A01004

Provvedimenti di approvazione del programma e concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 42436 del 7 gennaio 2008, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 67/1987 e legge n. 62/2001, per il periodo dal 3 settembre 2007 al 2 settembre 2009 nonché concesso il trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 3 settembre 2007 al 2 marzo 2008, della Arti Grafiche Amilcare Pizzi S.p.a., con sede in Milano, unità di Cinisello Balsamo (Milano).

08A00874

Provvedimenti concernenti l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione e la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 223/1991.

Con decreto n. 42438 del 7 gennaio 2008, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 13 dicembre 2006, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:

area dei comuni di Rosarno e Mileto (Reggio Calabria);

imprese impegnate nei lavori di realizzazione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/A delle norme CNR/80 - tronco 3º, tratto 2º, lotto 3º, sralcio B dal Km 378+500 al Km 383+000.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 42505 del 7 gennaio 2008 è stata autorizzata la corresponsione dal 13 dicembre 2006 al 13 marzo 2009, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

Con decreto n. 42439 del 7 gennaio 2008, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 30 gennaio 2006, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:

area del comune di Napoli;

imprese impegnate nei lavori di realizzazione dell'opera pubblica denominata «Linea a monte del Vesuvio - lotto B2».

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 42506 del 7 gennaio 2008 è stata autorizzata la corresponsione dal 30 gennaio 2006 al 29 aprile 2008, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

Con decreto n. 42440 del 7 gennaio 2008, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 13 settembre 2006, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:

area dei comuni di Campagna - Contursi Terme (Salerno);

imprese impegnate nei lavori di realizzazione dell'autostrada A3 Salerno-Reggio Calabria;

ammortamento ed adeguamento al tipo 1/B delle norme CNR/80;

tronco 1º, tratto 5º, lotto 3º, tratta Campagna-Contursi Terme.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 42507 del 7 gennaio 2008 è stata autorizzata la corresponsione dal 13 settembre 2006 al 12 dicembre 2008, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

Con decreto n. 42441 del 7 gennaio 2008, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di ventisette mesi, a decorrere dal 12 dicembre 2005, in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali e delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencate, realizzati nell'area:

area del comune di Siracusa;

imprese impegnate nei lavori di realizzazione dell'autostrada Siracusa-Gela, lotti 4 e 5.

In conseguenza dell'accertamento di cui al precedente punto, con decreto n. 42508 del 7 gennaio 2008 è stata autorizzata la corresponsione dal 12 dicembre 2005 all'11 marzo 2008, del trattamento speciale di disoccupazione, nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività sopra indicate.

Da 08A00876 a 08A00879

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Modificazioni allo statuto della Fondazione Teatro alla Scala di Milano

Con decreto 23 gennaio 2008 del Ministro per i beni e le attività culturali sono state approvate le modifiche proposte con delibera 3 dicembre 2007 al vigente statuto della Fondazione Teatro alla Scala di Milano.

08A01016

MINISTERO DEI TRASPORTI

Conferma della designazione di «European Certifying Organization S.p.a. (E.C.O. S.p.a.)», quale organismo notificato per la certificazione dei recipienti a pressione trasportabili, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23.

Con decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti terrestri in data 24 gennaio 2008 European Certifying Organization S.p.a. (E.C.O. S.p.a.) con sede legale in via Mengolina n. 33/5 - 48018 Faenza (Ravenna), già designata quale organismo notificato ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, è autorizzata quale organismo notificato a rilasciare la certificazione di conformità delle attrezzature a pressione trasportabili, in conformità ai requisiti essenziali di sicurezza, in applicazione delle procedure di valutazione previste dall'allegato IV, parte I, parte II e parte III del sopracitato decreto legislativo.

La presente autorizzazione conferma la precedente ed ha validità di tre anni a decorrere dalla data di scadenza della precedente autorizzazione.

08A00875

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in riva sinistra del fiume Arno nel comune di Cascina

Con decreto 3 dicembre 2007, n. 1099, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti in data 22 gennaio 2008, reg. n. 1, foglio n. 37, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in riva sinistra del fiume Arno nel comune di Cascina (Pisa), distinti al N.C.T. del comune medesimo al foglio 5, particelle n. 1257, 1258, 455 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato dall'Agenzia del demanio.

08A00940

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Alorin».

Estratto provvedimento FV/1/ 2008 del 4 febbraio 2008

Specialità medicinale: ALORIN.

Confezioni:

5 mg/5ml sciroppo, flacone 100 ml, A.I.C. n. 034031029;

10 mg compresse effervescenti, confezione da 20 compresse, A.I.C. n. 034031031;

10 mg compresse orodispersibili, confezione da 20 compresse, A.I.C. n. 034031043;

10 mg compresse, confezione da 20 compresse, A.I.C. n. 034031017;

10 mg compresse, confezione da 10 compresse, A.I.C. n. 034031070;

10 mg compresse, confezione da 7 compresse, A.I.C. n. 034031056;

10 mg compresse, confezione da 5 compresse, A.I.C. n. 034031068.

Titolare A.I.C.: Essex italia S.p.A.

Procedura mutuo riconoscimento: n. IT/H/0141/001-004/R/001.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Tipo autorizzazione: modifica stampati a seguito di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di Mutuo Riconoscimento.

In conformità all'allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento il Titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; le modifiche relative al foglio illustrativo e alle etichette dovranno altresì essere apportate a partire dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento. Le confezioni in commercio non modificate potranno andare ad esaurimento scorte.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

08A01045

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza per il quadriennio 2006-2009

Il giorno 1° febbraio 2008 alle ore 9,15 ha avuto luogo l'incontro tra l'ARAN e le Confederazioni sindacali nelle persone di:

per l'ARAN: avvocato Massimo Massella Ducci Teri (Presidente) .... firmato .... ;

per le Confederazioni sindacali:

CGIL .... firmato ....;

CISL .... » ....;

UIL .... » ....;

CIDA .... » ....;

CISAL .... » ....;

CONFEDIR .... » ....;

CONFSAL .... » ....;

COSMED .... » ....

Al termine della riunione le parti sottoscrivono il seguente Accordo:

ACCORDO QUADRO PER LA DEFINIZIONE DELLE AUTONOME AREE DI CONTRATTAZIONE DELLA DIRIGENZA PER IL QUADRIENNIO 2006 - 2009

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. (di seguito indicato come decreto legislativo n. 165/2001).

2. I rapporti di lavoro dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 40 e 41 del decreto legislativo n. 165/2001.

3. I comparti richiamati nei successivi articoli sono quelli la cui composizione è individuata dal CCNQ dell'11 giugno 2007.

Art. 2.

Determinazione delle autonome aree di contrattazione collettiva

1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, ivi compresi quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti, sono raggruppati nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva:

Area I: dirigenti del comparto dei Ministeri, ivi compresi i dirigenti delle professionalità sanitarie del Ministero della salute di cui all'art. 2 della legge n. 120/2007.

Area II: dirigenti del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali.

Area III: dirigenti dei ruoli sanitario, professionale, tecnico, amministrativo del comparto del Servizio sanitario nazionale.

Area IV: dirigenza medico-veterinaria, comprendente medici, veterinari ed odontoiatri del comparto del Servizio sanitario nazionale.

Area V: dirigenti dei comparti Scuola e Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

Area VI: dirigenti dei comparti Agenzie fiscali e Enti pubblici non economici, ivi compresi i professionisti del comparto Enti pubblici non economici, collocati in apposita separata sezione ai sensi dell'art. 40, comma 2, del decreto legislativo 165/2001.

Area VII: dirigenti dei comparti Università e Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.

Area VIII: dirigenti del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Norme finali

1. Le parti, anche in relazione ai processi di riforma in atto nelle pubbliche amministrazioni, potranno procedere successivamente alla modifica della composizione delle autonome aree di contrattazione di cui al presente accordo secondo le procedure contrattuali previste dall'art. 40, comma 2 e dall'art . 41, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001.

2. Nei contratti collettivi nazionali delle aree, ferma rimanendo l'unicità del contratto, le parti potranno valutare l'opportunità di una articolazione della normativa contrattuale per specifici settori o sezioni.

3. Analogamente a quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del CCNQ dell'11 giugno 2007 per il personale non dirigenziale, la dirigenza ENEA rinnova il CCNL 2006-2009 in apposita sezione dell'Area dirigenziale di appartenenza. Alla definizione della tabella di equiparazione e delle norme di raccordo tra gli istituti normativi dell'ENEA e degli altri enti del comparto Istituzioni e Enti di ricerca e sperimentazione, tra loro diversi, si provvederà in sede di contrattazione integrativa del medesimo Ente.

Art. 4.

Disapplicazioni

1. Il presente contratto sostituisce integralmente i Contratti collettivi nazionali quadro di definizione delle aree dirigenziali di contrattazione stipulati in data 23 settembre 2004 e 3 ottobre 2005.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, è istituita una commissione bilaterale tra le confederazioni sindacali rappresentative delle aree dirigenziali e l'Aran. La commissione, come contributo all'Organismo di coordinamento dei comitati di settore ed alle parti della prossima tornata contrattuale, ha il compito di formulare, entro il 31º dicembre 2008, ipotesi di aggregazione e riduzione delle aree dirigenziali, sulla base di una approfondita analisi degli elementi di omogeneità e di quelli di specificità attinenti alla funzione dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni. Il funzionamento della commissione non comporterà oneri aggiuntivi e la partecipazione alla stessa sarà a titolo gratuito.

Inoltre, in considerazione dell'importanza di snellire ed accelerare il complesso delle procedure di contrattazione pubblica, le parti sottolineano l'opportunità di una riconduzione degli enti di cui all'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 all'interno dei comparti di contrattazione di cui all'art. 40 dello stesso decreto, e ritengono che le obiettive specificità delle amministrazioni di cui trattasi possano trovare la giusta tutela nei CCNL di area e, in particolare, nelle sessioni di contrattazione integrativa. Pertanto, i dichiaranti sollecitano l'adozione di uno o più coerenti provvedimenti modificatori del dettato dell'art. 70 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Firmato: ARAN - CGIL - CISL - UIL - CIDA - CISAL - CONFEDIR - CONFSAL - COSMED.

08A00938

REGIONE PUGLIA

Approvazione del Piano regolatore generale di Poggiorsini

La Giunta della regione Puglia con atto n. 79 del 31 gennaio 2008 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva il Piano regolatore generale del comune di Poggiorsini (Bari).

08A01048

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLZANO

Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Si rende noto che la ditta sotto elencata, già assegnataria di marchio di identificazione ha cessato la propria attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251.

I punzoni in dotazione alla ditta sono stati restituiti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bolzano, che ha provveduto alla loro deformazione.

Marchio	Ragione sociale	Sede
Bz 132	Stecher Hermann	39026 Prato a. Stelvio - via Argentieri 38/A

08A00868

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2008-GU1-037) Roma, 2008 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA EGAFNET.IT	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	**PALERMO**	LA LIBRERIA COMMISSIONARIA	Via S. Gregorietti, 6	091	6859904	6859904
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	**PERUGIA**	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2008 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2008.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.